

10913
BIBLIOTECA
MINISTERO FINANZE

❁ ❁ NUOVA LEGGE SULLE BORSE
SULLA MEDIAZIONE E SULLE TASSE
PER I CONTRATTI DI BORSA ❁ ❁

TESTO N. 272 DEL 20 MARZO 1913

CON PREFAZIONE INTRODUTTIVA DEL DOTT. MARIO ANGIOLINI
SEGRETARIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO PER LA BORSA

15 APRILE 1913

RODOLFO PICCIONI - CORSO MAGENTA 66, MILANO



10913.
BIBLIOTECA
MINISTERO FINANZE

❁ ❁ NUOVA LEGGE SULLE BORSE
SULLA MEDIAZIONE E SULLE TASSE
PER I CONTRATTI DI BORSA ❁ ❁

TESTO N. 272 DEL 20 MARZO 1913

CON PRAFAZIONE INTRODUTTIVA DEL DOTT. MARIO ANGIOLINI
SECRETARIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO PER LA BORSA

15 APRILE 1913

—
RIPRODUZIONE VIETATA
—

« Le Borse non sono delle bische: nelle Borse
« si commercia e si può speculare, ma non si
« deve giuocare: non bisogna confondere, come
« troppi fanno, la speculazione col giuoco ».

(Relazione del Senatore professor Vit-
torio Rolandi-Ricci per l'Ufficio Centrale
del Senato al disegno di Legge sulle
Borse, pag. 2, doc. 939 A).

Il Sindacato della Borsa di Milano è lieto di presentare — con il migliore appoggio morale e con la più viva e sincera approvazione — questa prima pubblicazione della nuova Legge sulle Borse, in un testo di pratica e facile consultazione e preceduta da un commento illustrativo dei punti più importanti della Legge, dei quali il Dott. Mario Angiolini ha spiegata la interpretazione con il riferimento a tutti i documenti che hanno accompagnato la compilazione della norma legislativa. È fatto inoltre, in tale commento, un cenno speciale e dettagliato alla importantissima questione — definitivamente e sapientemente risolta dal legislatore della validità giuridica dei contratti di Borsa nei rapporti con la tassa relativa loro speciale: è bene che intorno a questo punto — di grande interesse per il diritto commerciale e per la vita delle Borse — sia stato raccolto un abbondante materiale di storia legislativa, poichè ciò servirà a dissipare ogni dubbio in proposito e a dare l'indirizzo sicuro per l'unica consentita interpretazione della Legge circa tale argomento.

Il Presidente del Sindacato

PRIMO CRIVELLI

Milano, 15 Aprile 1913.

DOTT. MARIO ANGIOLINI

PREFAZIONE INTRODUTTIVA

ALLA NUOVA

LEGGE SULLE BORSE

Questa Legge n. 272 in data del 20 marzo 1913, per l'ordinamento delle Borse, della mediazione e delle tasse sui Contratti di Borsa, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno nel n. 87 del 14 aprile 1913, disciplina in un testo unico la complessa e svariata materia regolata sino ad oggi da norme sparse in differenti disposizioni legislative, e cioè più precisamente: nel titolo secondo del Regolamento n. 1139 del 27 dicembre 1882 per l'applicazione del Codice di Commercio, nel R. Decreto n. 229 del 9 giugno 1907 che modifica alcuni articoli del Regolamento citato; nella Legge 13 settembre 1876 n. 3226 per le tasse sui contratti di Borsa, e negli articoli 19 della Legge 14 luglio 1887 n. 4702 e 6 della Legge 22 luglio 1894, modificativi della prima; nel Regolamento 13 settembre 1876 n. 3462 per l'applicazione della Legge nello stesso anno, e nella circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio del 16 novembre 1876 relativa a tale argomento; nei RR. Decreti n. 713 e 715 in data 13 e 15 novembre 1907 che istituirono il Diritto di sconto.

Tutte queste diverse norme, ed ogni altra che non sia conforme alle disposizioni della nuova Legge, restano abrogate a partire dall'entrata in vigore di questa e cioè dal giorno 15 luglio 1913, secondo quanto dispone l'art. 66.

La necessità di modificare alcune disposizioni in vigore, di unificare i precetti legislativi e regolamentari, di regolare meglio la materia delle tasse, di garantire più fortemente le istituzioni di Borsa, sia nei riguardi delle persone, sia nei riguardi delle contrattazioni, e conseguentemente nei rapporti dei mercati, di precisare i limiti della ingerenza del Governo e della competenza delle autorità locali, aveva già poco tempo dopo l'approvazione del Codice di Commercio preoccupato il Governo che sin dal 1890 (21 marzo) e poi nel 1895 (21 novembre) presentò progetti di Legge concernenti questa materia, progetti che per vicende parlamentari non furono discussi.

Il 16 maggio 1908 il Governo presentò alla Camera dei Deputati, in un testo organico, un disegno di Legge sul riordinamento delle Borse, disegno che la Commissione parlamentare portò il 1° dicembre 1908 alla Camera elettiva e che questa discusse nelle sedute del 5, 7 e 10 dicembre ed approvò l'11 dello stesso mese; le vacanze natalizie e di Capo d'anno prima, e poi la decretata chiusura della XXII Legislatura, impedirono all'altro ramo del Parlamento di discutere il testo del progetto approvato dalla Camera dei Deputati: questo quindi cadde per disposizione statutaria.

Il Governo ripropose al Parlamento il Disegno di Legge sulle Borse, lievemente modificato in confronto del precedente, il 5 giugno 1909, e la Commissione relatrice della Camera dei Deputati lo ripresentò in seduta del 3 luglio dello stesso anno; ma la Camera non lo discusse sino al 17 dicembre 1912, nel testo riveduto e concordato tra il Ministero e la Commissione parlamentare con non poche modificazioni, e lo approvò nella stessa tornata del 17 dicembre 1912 dopo breve discussione, e senza modificazioni.

La Camera vitalizia prese finalmente in esame il Disegno di legge sulle Borse nella seduta del 10 marzo del corrente anno sulla relazione presentata dall'Ufficio centrale del Senato, e lo approvò dopo lunga e vivace discussione nella tornata del 13 marzo 1913.



Nell'attesa che il Potere esecutivo, convinto della necessità di dare ai mercati italiani dei valori una guida certa che impedisca, per quanto è maggiormente possibile, il sollevarsi di dubbi interpretativi e di incertezze nell'applicazione della norma legislativa, provveda, a termini dell'art. 66 della Legge, alla pubblicazione del Regolamento per l'applicazione di questa, emanando norme disciplinatrici che spieghino e rendano chiaramente sicure e formalmente precise molte disposizioni della Legge, nel rispetto (e di ciò non si dubita in verità menomamente) dei principi fondamentali di costituzionalità riassunti nella formula suggerita da uno dei più illustri giureconsulti d'Italia e che dice: « Le ordinanze, i decreti ed i regolamenti di esecuzione non sono che lo sviluppo *naturale* e NECESSARIO della Legge » (1), si ritiene conveniente di accennare ai punti principali della Legge stessa per darne, modestamente, qualche spiegazione illustrativa e dilucidativa. Si crede — a tale intento — di fare opportuno richiamo al pensiero espresso dai relatori della Camera e del Senato e nelle relazioni e nelle discussioni,

(1) AVV. PROF. GIUSEPPE SAREDO: *Trattato delle Leggi*, vol. I (unico), pp. 275 e 263 — Firenze, 1871, G. Pellas editore.

nonchè alla parola con tanta dottrina e competenza affermata particolarmente da alcuni illustri membri della Camera vitalizia e del Governo; ciò potrà servire a dare, per quanto è possibile, una spiegazione preventiva dei motivi di questa nuova Legge, tenendo presente che per *motivo* delle Leggi si intende più precisamente la *ratio legis* e che « questo vocabolo, secondo Savigny, deve prendersi in due sensi differenti secondochè si applica al presente o all'avvenire; così serve a designare: 1.º la regola superiore di diritto da cui esce la Legge come deduzione e conseguenza; 2.º l'effetto che la Legge è chiamata a produrre, cioè lo *scopo*, l'*intenzione* della Legge » (1); ciò potrà servire a dare a tutte le Autorità preposte all'applicazione della Legge il riferimento sicuro al vero ed autentico *spirito* della Legge, alla intenzione cioè del Legislatore, che, oltre al « proprio significato delle parole secondo la connessione di esse » deve *far palese* il senso della Legge (2); nell'organismo sociale « tutto dipende dall'applicazione della Legge, che deve farsi *interpretandone principalmente lo spirito* » (3); « eseguendosi la Legge con buona volontà e con buona fede si potranno eliminare gli inconvenienti di interpretazione che da talune frasi improprie potrebbero derivare » (4).

I punti che nella nuova Legge trovano speciale disciplina e sono distribuiti in speciali gruppi, sono quelli riguardanti la istituzione e la vigilanza delle Borse, regolati dagli art. 1 a 7; l'ingresso alle Borse, regolati dagli art. 8 a 10; l'ammissione di valori alla quotazione ufficiale, l'esercizio del diritto di sconto, la determinazione del calendario e dell'orario di Borsa, regolati dagli art. 11 a 17; l'accertamento dei corsi, regolato dagli art. 18 a 20; l'iscrizione nel Ruolo degli Agenti di Cambio, regolata dagli art. 21 a 30; la costituzione del Sindacato degli Agenti di Cambio, regolata dagli art. 31 a 33; le tasse sui contratti di Borsa, il trattamento giuridico di tali contratti, le ispezioni governative, la liquidazione cattiva a mezzo del Sindacato degli Agenti di Cambio, regolati a tutto il titolo III, dagli art. 34 a 52; le disposizioni penali (provvedimenti disciplinari, multe ed ammende) regolate al titolo IV, dagli art. 53 a 62; le disposizioni transitorie concernenti gli Agenti di Cambio iscritti a Ruolo sino ad oggi e l'ammissione alle grida delle persone ammessevi alla data del 15 maggio 1908, regolate dagli art. 63 a 68.

(1) SAREDO: *op. cit.*, p. 410 e 590.

(2) *Disposizioni preliminari al Codice civile italiano*, art. 3.

(3) Parole di S. E. il Ministro Nitti nella seduta del 10 marzo 1913 al Senato (p. 10002, *Discussioni Senato*, Legislatura XXIII, Sessione I).

(4) Parole del senatore Mortara nella seduta del Senato sovraccennata (p. 10017, *Discussioni citate*).

Prima di esaminare i diversi gruppi delle nuove disposizioni legislative, torna opportuno accennare separatamente a quello che è indubbiamente principalissimo punto, e cioè alla questione — definitivamente e saggiamente risolta — della condizione giuridica dei contratti di Borsa nei rapporti con le tasse relative, per l'esercizio dell'azione giudiziaria (1), secondo la regola degli art. 47 e 51 della Legge; questione che fu oggetto di ampia ed esauriente discussione da parte della Camera vitalizia.

Esiste su tale argomento una vera letteratura di studi, voti, progetti e relazioni di Commissioni parlamentari, di Commissioni ministeriali (2), di Camere di Commercio, di Sindacati di Borsa, e di privati professionisti; il primo assetto giuridico delle Tasse sui contratti di Borsa fu dato dalla legge 14 giugno 1874 n. 1971, che la impose in ragione graduale secondo il valore del contratto; la successiva riforma della legge 13 settembre 1876, che rimase definitiva sino ad oggi, abbandonò il sistema della graduazione e stabilì la tassa in misura fissa: « si ammise anzi, come regola, la validità dei contratti di Borsa, quand'anche non stipulati nella forma di legge » (3).

L'art. 34 del presente legge designa il carattere della tassa, che è tassa speciale sui contratti di Borsa, e non tassa di bollo, come finora era stata definita. Indipendentemente quindi dalla misura della tassa — che è fissa e che fu notevolmente e molto opportunamente ridotta (art. 35) — la sua natura importa che essa è dovuta solo che il rapporto giuridico esista, anche prima e indipendentemente dalla riduzione in iscritto; la sola esistenza del rapporto contrattuale che *ha vita* dall'incontro dei consensi provoca l'imposizione della tassa; la riduzione in iscritto su foglietti bollati non è che un modo di applicazione del tributo; lo scritto non è la condizione dell'applicabilità della tassa, ma la forma, per quanto solenne, della sua percezione.

La legge, abbandonando la distinzione da precedenti disegni fatta tra operazioni a contanti ed operazioni a termine, ha sanzionato il principio che tutti i contratti di Borsa debbano essere sottoposti alla tassa loro speciale; e che la tassazione riguarda il contratto di Borsa, non il fine a cui esso è diretto (4).

L'art. 34 stabilisce che nella denominazione di contratti di Borsa

(1) Dr. M. ANGIOLINI: *I Contratti di Borsa nel Disegno di Legge n. 168 per il riordinamento delle Borse* — Milano, 1912, Officine Grafiche Rodolfo Piccioni.

(2) Commissione Ministeriale Miceli 1889; Commissione ministeriale Boselli 1894; Disegno legge n. 142, 27 marzo 1890; Disegno legge n. 241, 25 novembre 1891; Disegno legge n. 179, 3 maggio 1893; Disegno legge n. 126, 21 novembre 1895; Disegno legge n. 257, 24 marzo 1898; Disegno legge n. 56, 29 novembre 1898; Disegno legge n. 171, 14 dicembre 1900; Disegno legge n. 219-223, 7 marzo 1901.

(3) Relazione Giovanelli, al Disegno di legge 3 luglio 1909 n. 168 A, p. 12.

(4) *Idem*, p. 12.

debbano essere compresi, agli effetti della tassa, tutti i contratti in genere conformi agli usi commerciali, ed aventi per oggetto i titoli di cui ivi è parola, siano fatti in Borsa od anche fuori di Borsa; la relazione dell'on. Giovanelli spiega questa generalizzazione dei contratti di Borsa, « sia perchè non sarebbe agevole prevedere tutti i vari atteggiamenti della speculazione su titoli e valori, e molto bisogna lasciare alle consuetudini delle Borse, sia perchè non sarebbe facile fissare gli elementi costitutivi e la denominazione di ciascuna forma » (1).

Se si combina la disposizione dell'art. 34 con quella dell'art. 47, che reputa atti di commercio le operazioni a termine sovra titoli di credito e valori, deriva chiaro ed esplicito il concetto che per tutti i contratti di Borsa (e quindi anche per quelli chiamati differenziali) è concessa azione in giudizio, purchè sia provato (art. 51) il soddisfacimento delle tasse ed ammende dovute, affermandosi con ciò che la procedibilità innanzi alla autorità giudiziaria è consentita sempre per tutti indistintamente i contratti di Borsa, per i quali quindi la redazione scritta sul foglietto bollato non costituisce un requisito *ad substantiam*, un elemento necessario preventivo, bensì una modalità formale, non di carattere subiettivo ed intrinseco per la validità della contrattazione, ma di carattere semplicemente esteriore.

Ad assoluta tranquillità tanto degli operatori di Borsa, quanto dei professionisti legali, quanto ancora delle autorità giudicanti, che questa veramente e non altra sia e debba essere la interpretazione della legge sull'importantissimo argomento, servano i seguenti richiami:

Il disegno di legge n. 168A, con la relazione per questo fatta dal deputato on. Edoardo Giovanelli, portava l'art. 47 con un lungo capoverso che non riconosceva *a priori* nessuna sussistenza, nemmeno virtuale, a quei contratti a termine per i quali fosse convenuta la risoluzione loro col pagamento della sola differenza; lo stesso disegno di legge coordinato e concordato tra la Commissione relatrice della Camera dei deputati e S. E. il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, on. Nitti, e presentato nella seduta della Camera elettiva del 17 dicembre 1912, non portava più all'art. 47 il citato capoverso aggiunto. A tale riguardo nella discussione dinnanzi alla Camera dei Deputati, il relatore, rispondendo ai diversi interpellanti, spiegò la soppressione del citato capoverso restrittivo dicendo che « se fosse dipeso da lui solo, avrebbe comminata la nullità assoluta, radicale, dei contratti di Borsa, quando non risultassero dai foglietti bollati e tassati secondo le disposizioni della legge; ma è prevalso il concetto (ed egli a questo si è conformato perchè è il concetto della maggioranza e del Governo) di non in-

(1) Relazione Giovanelli al disegno di legge n. 168 A, 3 luglio 1909, pag. 15.

troddurre nella nostra legislazione, quasi di straforo, una nullità di atti, che equivale a quella delle nullità degli atti non registrati, della quale si occupò per tanto tempo la Camera italiana con quel successo che tutti sanno ». (1).

La relazione dell'Ufficio Centrale del Senato (relatore l'on. avv. professor Vittorio Rolandi-Ricci) dopo avere affermato che il testo presentato alla Camera vitalizia ha abbandonato i vecchi pregiudizi contro la speculazione e le Borse, spiega con meravigliosa lucidità e chiarezza la ragione per cui è giusto il riconoscere a tutti indistintamente i contratti di Borsa la natura di operazioni commerciali; distinguendo la speculazione dal giuoco, dopo aver spiegato come si svolga la prima e quali ne siano i diversi coefficienti subbiettivi dell'operatore e obbiettivi del mercato, dice: « e la inapplicabilità alla speculazione delle eccezioni di giuoco, questa restituzione nel quadro del diritto dell'operazione che è aleatoria, sì, ma frutto di riflessione, nel presente disegno di legge è molto opportunamente stata stabilita, e questo è un grandissimo pregio giacchè, ciò mediante, si giungerà davvero a quella moralizzazione dei nostri mercati che è nel desiderio dei veri operatori, e che è necessaria a ricondurre ai mercati stessi la fiducia del pubblico risparmio col profitto di tutta la economia del Paese ».

E più oltre la relazione medesima continua: « questo disegno di legge dichiarando che le operazioni a termine sopra titoli di credito e valori sono atti di commercio e nell'art. 51, soltanto sospendendo l'esercizio dell'azione in giudizio per le operazioni sulle quali non siansi scontate le tasse stabilite nella legge, ma lasciando quindi rivivere l'esperibilità di tale azione, tostochè siano state soddisfatte le tasse e le ammende dovute, ha cacciato definitivamente dall'ambito di ogni contestazione giudiziale sulla soggetta materia e la invocabilità dell'art. 1802 codice civile, e quella della necessità *ad substantiam* del foglietto bollato » (2).

Ed ancora osserva l'illustre relatore che « uopo era che a ciò provvedesse il legislatore dopo che la nostra giurisprudenza (animata dalle migliori intenzioni, ma disgraziatamente poco esperta nella materia e non infrequentemente ispirata a criteri o tradizionali o meramente teorici, piuttosto che alle risultanze pratiche delle vicende reali del commercio moderno), aveva in troppi casi accolta l'eccezione di giuoco contro la validità delle operazioni differenziali, che erano e sono invece operazioni di speculazione » (3). Malgrado tali affermazioni del relatore per la Camera

(1) *Discussioni Camera Deputati, Legislatura XXIII, I Sessione, n. 497. Tornata del 17 dicembre 1912, p. 22456.*

(2) Vedi pag. 2 e 3 relazione al disegno di legge, n. 939 A; *Documenti del Senato.*

(3) *Idem, idem.*

dei Deputati espresse nella seduta di questa del 17 dicembre 1912 e malgrado il preciso concetto spiegato dall'on. relatore al Senato nella sua relazione, nella discussione che si svolse dinanzi alla Camera vitalizia furono ancora sollevate obiezioni ed eccezioni tanto riguardo al merito della questione giuridica dei contratti chiamati differenziali, quanto circa l'interpretazione degli art. 34, 47 e 51 della legge. Dopo le sedute del 10, 12 e 13 marzo di quest'anno al Senato, il resoconto stenografico delle quali costituisce un vero documento storico nella legislazione di questa materia non solo, ma, si può bene affermare, pure nella storia del diritto italiano, ogni dubbio è definitivamente scomparsa.

Le dichiarazioni degli onorevoli senatori prof. Paolo Emilio Bensa, avv. Mortara e avv. Vittorio Rolandi-Ricci e le dichiarazioni degli onorevoli Ministri di Agricoltura Industria e Commercio e di Grazia e Giustizia, hanno dissipato ogni possibile equivoco nella questione dei contratti di Borsa, spiegando con indubbia chiarezza quale sia in argomento lo spirito della legge, e cioè l'intenzione del legislatore, ammonendo così la Magistratura italiana circa la vera e sola interpretazione della legge in questa materia.

Disse nella memorabile giornata del 10 marzo 1913 il senatore Bensa: « Il diritto sotto il quale viviamo, praticamente presenta questa singolarità: il contratto differenziale in sè stesso viene considerato un giuoco, quindi non gli si concede azione, in base ad una legge ispirata a criteri di moralità: l'immoralità cessa agli occhi del legislatore quando si sono soddisfatti i diritti di bollo. In questo disegno di legge tale sconcio è tolto di mezzo, perchè l'azione ai contratti di Borsa sarà data indistintamente sia che abbiano per oggetto il pagamento delle sole differenze, sia che abbiano per oggetto una maggiore efficienza. Nessun caso vi sarà in cui l'osservanza delle formalità fiscali influisca sopra l'azione data a questi contratti: solamente sarà sospesa la loro esperibilità finchè non siano regolarizzati, ma non si potrà più applicare l'art. 1802 del codice civile in nessuna ipotesi ai contratti puramente differenziali » (1). Ed ancora: « il legislatore finanziario ha creduto di conglobare nella tassabilità questi affari, non negando poi a loro l'azione in giudizio, perchè sarebbe troppo duro ordinamento legale quello che tassasse e non accordasse contemporaneamente la protezione giuridica » (2).

Disse il senatore Rolandi-Ricci che « non può esservi dubbio che fra quei contratti che sono conformi agli usi commerciali si debbano annoverare anche i contratti a termine, sia pure se fatti, fino dall'inizio, con l'in-

(1) *Discussioni del Senato del Regno, Legislatura XXIII, 1 sessione, pag. 9995.*

(2) *Idem, pag. 10052.*

tento di liquidarli mediante il regolamento delle differenze » (1). Ed ancora in risposta alle confutazioni del senatore Di Blasio, Presidente della Corte di cassazione di Torino, l'illustre avv. Rolandi-Ricci, dopo avere affermato come nella disciplina della materia commerciale « occorre prescindere dalle strette norme della concezione un po' miope che deriverebbe se si considerasse questo largo svolgimento con dei criteri improntati ad orizzonti assai ristretti », dice: « il progetto porta il contratto di Borsa sotto la disciplina del diritto comune » (2). Ed altrove: « col notevole progresso stabilito da questa legge si incomincia, in buona sostanza, a far prevalere il concetto dell'onestà del patto commerciale che deve essere rispettato, al concetto brutalmente fiscale di voler che solo si rispetti un patto se la tassa sia stata prima pagata » (3). Ed ancora: « vogliamo tutti appunto che l'eccezione di giuoco non venga più a trovare nessun cavillare pretesto e nessun pericolo che da parte del più scrupoloso, del più studioso giudice, del più specioso interprete possa sorgere il dubbio circa la validità delle operazioni a termine, anche differenziali » (4).

Il senatore Mortara pose la questione se i contratti chiamati differenziali possano essere compresi nel comma *A* dell'art. 34, in cui è detto che nella denominazione dei contratti di Borsa, agli effetti della tassa, (e s'intende quindi agli effetti dell'esercizio dell'azione giudiziaria) « si intende compreso ogni contratto conforme agli usi commerciali. Ciò « poichè è bene che i lavori preparatori forniscano una guida che sia definitivamente persuasiva per il magistrato » (5).

In risposta ai diversi oratori l'on. Ministro di Agricoltura Industria e Commercio affermò che « il disegno di legge ha realizzato un vero cammino perchè, senza restrizioni e senza esigere la solennità del foglietto bollato, ha esteso la portata della legge 13 settembre 1876, ed ha riconosciuto che tutte le operazioni a termine indistintamente sono repute atti di commercio, siano o no stipulate su foglietto bollato. L'esplicita disposizione dell'articolo 47 non è limitata nel suo contenuto giuridico dall'art. 51: questo sospende soltanto l'esercizio dell'azione in giudizio quando non si siano pagate le tasse stabilite dalla legge, ma non disconosce l'esperibilità dell'azione una volta pagate le tasse » (6).

Circa poi l'indubbia inclusione dei contratti differenziali nella dizione dell'art. 34 comma *A*, il Ministro, affermandosi pienamente d'accordo con

(1) *Discussioni* citate, pag. 10013.

(2) *Idem*, pag. 10047.

(3) *Idem*, pag. 10048.

(4) *Idem*, pag. 10049.

(5) *Idem*, pag. 10011.

(6) *Idem*, pag. 10001.

l'interpretazione data dal senatore Mortara, e che cioè *tutte le forme di contratti a termine* sono comprese nei contratti conformi agli usi commerciali di cui al citato articolo, dichiarò questo appunto essere il pensiero del Governo e soprattutto del Ministro Guardasigilli, particolarmente interpellato in proposito (1).

Il Ministro del Commercio spiegò la soppressione del capoverso limitativo che portava l'art. 47 dell'originario disegno di legge n. 168 A, con queste parole: « dell'art. 47 come era stato proposto nel precedente disegno di legge, abbiamo mantenuto quanto bastava per mettere del tutto fuori contestazione la validità anche dei contratti detti differenziali. Così io ritengo che su questo punto ogni possibile dubbio sia eliminato, convinti come siamo di rendere un vero servizio alla sana speculazione ed anche allo sviluppo delle Borse » (2).

Sia pertanto consentito di chiudere la trattazione di questo importantissimo argomento con le parole dette dall'on. senatore Rolandi-Ricci in risposta al senatore Di Blasio: « ora all'Ufficio Centrale pare, e parve all'on. Ministro, e parve altresì all'on. senatore Mortara, che ad assoluta, completa tranquillità circa l'interpretazione da darsi a questa disposizione, adeguassero le dichiarazioni che ad illustrazione dell'art. 47 e dell'art. 34 sono state fatte qui. Ma l'on. Di Blasio dice: che il magistrato si trova di fronte alla legge la quale è quella che è scritta e non deve applicare altro che questa e dà una importanza relativa alle dichiarazioni accennate. Veramente a me non pare che la funzione del magistrato sia così materiale, perchè quando un magistrato trova in una legge un punto dubitabile, non so quale autorità maggiore dei lavori parlamentari possa ricercare per spiegare l'intenzione del legislatore. E quando ricercando questi lavori il magistrato troverà che era scritto in un articolo 47 un capoverso di eccezione restrittiva, e che questo capoverso fu abolito, quando troverà che il relatore della Camera nella discussione fattasi in ordine a questa abolizione dichiarava che si era così voluto togliere di mezzo la questione, quando troverà che il Ministro proponente al Senato ha ripetuto la stessa dichiarazione, quando troverà che l'Ufficio Centrale del Senato ha interpretato questa abolizione del capoverso dell'articolo 47 con parole che non potrebbero essere più decisive al proposito nel senso che l'eccezione di giuoco è definitivamente eliminata, quando troverà che il Senato, se l'approverà, approverà questa legge con questa precisa interpretazione, mi pare che la più scrupolosa coscienza di magistrato potrà un po' tranquillarsi di fronte a tutte queste dichiarazioni e non

(1) *Discussioni* citate, pag. 10014.

(2) *Idem*, pag. 10053.

vorrà travisare il concetto della legge, ma riconoscerà che questa e non altra è la volontà del legislatore » (1).

Vanno ora brevemente illustrati gli altri punti della legge, che si ritiene chiedano qualche chiarimento interpretativo o che — pure chiari nella dizione degli articoli — meritano nondimeno alcun cenno: sono tra i primi: la norma che disciplina il diritto di sconto, le modalità per la rappresentanza dell'Agente di Cambio, le attribuzioni dei corpi costituiti di Borsa, le disposizioni per l'ammissione di titoli alla quotazione ufficiale, la liquidazione coattiva delle operazioni di Borsa e il trattamento fatto dalle disposizioni transitorie agli Agenti di Cambio ed agli altri operatori attualmente professionisti. Sono tra i secondi: la determinazione del calendario e dell'orario di Borsa; le ispezioni dei libri di commercio e dei documenti degli operatori abituali di Borsa; le penalità contravvenzionali; l'accomodamento amichevole di taluni casi d'insolvenze: il reintegro della cauzione.

Diritto di sconto.

Il diritto di sconto, che ebbe origine nel disegno di legge n. 142 del 1890, presentato alla Camera dei Deputati dal Ministro Seismit Doda, e che fu sempre e costantemente combattuto da Camere di Commercio, da autorità di Borsa e da eminenti studiosi del mercato finanziario, fu introdotto in Italia dai decreti 13 e 15 novembre 1907.

L'art. 15 di questa nuova legge sancisce per il compratore a termine il diritto di ottenere dal venditore la liquidazione anticipata per contanti dei contratti di fine mese; è così definitivamente riconosciuto in una disposizione legislativa il principio del diritto di sconto. Per quanto un tale provvedimento sia di gravissima importanza, è indubbio che l'esercizio del diritto di sconto avrà in pratica effettivamente luogo quando particolari condizioni del mercato persuadano e spingano gli operatori ad usufruirne; e questo e non altro certamente è lo spirito della legge, l'intenzione del legislatore, poichè non è da supporre che l'esercizio di un diritto possa implicare l'esplicazione di esso con illecità; la legge — a parer nostro — ha affermato che il compratore è sempre in diritto di esercitare lo sconto, e sta bene; tale diritto non può peraltro nè deve portare alla conseguenza che il suo esercizio influisca pregiudizievolemente sul mercato; tale diritto c'è, ma norme speciali di sicura garanzia per il mercato e per la generalità degli operatori devono sovraintendere alla sua applicazione, ed è a credersi che a ciò provvederà con saggezza il Potere esecutivo nella disciplina regolamentare per l'applicazione della legge. A questo proposito il sena-

(1) *Discussioni citate*, pag. 10050.

tore Rolandi-Ricci disse essere opinione dell'Ufficio Centrale del Senato che opportunamente sia stato accolto come regola normale nei contratti a termine su titoli, il diritto di sconto; ricordando qui l'affermazione citata dal relatore al nome di Marselli, che « i principi valgono per quello che producono e non per quello che proclamano », ed apprezzando al suo alto valore la chiara dissertazione dell'illustre giurista al Senato, sia consentito il rilevare che appunto trattandosi di « regola normale », qualora l'esercizio del diritto di sconto perda la caratteristica di « regola normale », trasmutandosi in un mezzo di dannosa manovra influente sul mercato, dovrà trovare un giusto impedimento: come il Governo ha accettato la proposta dell'Ufficio Centrale del Senato di disciplinare per il diritto di sconto il deposito obbligatorio presso un Istituto di emissione (o presso il Sindacato di Borsa, come fu espresso nella discussione della Camera vitalizia, dal relatore) dell'importo dei titoli di cui è richiesta l'anticipata consegna, perchè « così soltanto può garantirsi il venditore contro un tentativo di ingiusta speculazione del compratore » (1), così, essendo « le manovre rialziste non meno riprovevoli di quelle ribassiste » è indubbio che il Potere esecutivo saprà nelle modalità dell'anticipata liquidazione porre sagge disposizioni che consentano la maggiore garanzia del mercato, e ciò potrà certamente fare perchè « la formula adoperata nell'art. 15 implica tale larghezza da non lasciar dubbio sulla costituzionalità delle disposizioni regolamentari circa le modalità di questa liquidazione anticipata » (2).

Rappresentante dell'Agente di Cambio.

In merito al diritto dell'Agente di Cambio di valersi di un rappresentante in Borsa, secondo la regola dell'art. 26 della legge, questa ha sicuramente voluto esprimere che il mediatore di Borsa può nominarsi un rappresentante fisso che volta per volta la Deputazione autorizza a fare le veci del principale, dopo avere constatato la impossibilità di questo di partecipare direttamente alle normali contrattazioni di Borsa. Intorno a tale interpretazione di questo articolo 26 non può sorgere dubbio alcuno, questo essendo il concetto chiaramente espresso dal legislatore; si legge infatti nella relazione Giovanelli al disegno di legge n. 168 A: « Il disegno di legge accorda agli Agenti di Cambio di fare operazioni di Borsa a mezzo di un rappresentante sotto la esclusiva loro responsabilità, onde non pri-

(1) Vedi pag. 5 e 6 relazione senatore ROLANDI-RICCI al Disegno di Legge n. 939 A, *Documenti del Senato*.

(2) *Discussioni del Senato*, Legislatura XXIII, Sessione I, pag. 10002.

varli dell'opera di un surrogante che molte volte può essere loro indispensabile, mentre non vi sono pericoli di inconvenienti perchè nel surrogante si richiedono le condizioni di capacità eguali a quelle richieste per gli Agenti di Cambio loro mandanti, che rispondono personalmente e colla propria cauzione dell'opera dei mandatari » (1).

Questo senso vero dell'art. 26 così è spiegato nella relazione Rolandi-Ricci al Senato: « Va inteso e dovrà applicarsi nel senso che ogni Agente potrà preconstituirsi un rappresentante, per valersene però soltanto in caso di constatato legittimo impedimento, e nel regolamento saranno stabilite norme che permettano rapidamente tale constatazione » (2).

Lo stesso concetto è pure accennato dal senatore Bensa nella discussione del 10 marzo 1913 (3).

Attribuzioni Deputazione e Sindacato.

Circa le attribuzioni dei corpi costituiti di Borsa la legge fa ripetutamente richiamo all'intervento sia consultivo come deliberativo della Deputazione di Borsa e del Sindacato degli Agenti di Cambio, regolandone opportunamente la costituzione; con ciò la legge viene a riconoscere alle autorità di Borsa la competenza ed il prestigio che esse hanno realmente per la pratica diurna del mercato e per il contatto continuo con le persone in esso operanti: oltre poi alla garanzia subiettiva ed intrinseca data dai componenti tali Collegi, il controllo supremo e generico delle Camere di Commercio e del Governo, direttamente od indirettamente esercitato, danno con questa nuova legge l'affidamento più sicuro per lo svolgersi rapido e pronto in modo esatto e preciso delle molteplici attribuzioni e del non lieve lavoro che la legge affida ai Corpi costituiti di Borsa.

Ammissione dei titoli alla quotazione ufficiale.

Nuove regole speciali sono da questa legge stabilite per l'ammissione di titoli e valori alla quotazione sul listino ufficiale di Borsa: tali disposizioni, contenute negli art. 11-13, circondano della più sicura garanzia la delicata materia delle quotazioni ufficiali, dando così preventivamente al listino di Borsa, nei riguardi delle Società quotate, la maggiore serietà possibile.

Liquidazione coattiva.

L'art. 44 riconosce per le contrattazioni di Borsa alla parte che vuole l'adempimento del patto contrattuale il diritto di ottenere dal Sindacato

(1) Vedi pag. 11 relazione ON. EDUARDO GIOVANNELLI al Disegno di Legge n. 168 A, del 3 luglio 1909.

(2) Vedi pag. 9 relazione ROLANDI-RICCI al Disegno di Legge n. 939 A, per il Senato.

(3) *Discussioni Senato, Legislatura XXIII, Sessione I, tornata 10 marzo 1913, p. 9998.*

degli Agenti di Cambio, a danno e carico della parte inadempiente, la liquidazione coattiva del contratto ed il certificato del credito relativo. Tale disposizione, che crea quasi una nuova magistratura giudicante, il che trovò diversi oppositori, fu stabilita dalla legge nel saggio intendimento di trattare le operazioni svolgentisi nel mercato dei valori con quella prontezza e praticità che sono la prima necessità per la vita rapida che ogni dì si vive nelle Borse. Nessuna speciale procedura è imposta al Sindacato, e ciò per evitare indugi pregiudizievoli che eventualmente possano per il succedersi degli eventi e delle oscillazioni nel corso dei valori aggravare talora le conseguenze dell'inadempimento del patto contrattuale.

Le modalità per questa liquidazione coattiva sono semplici e nello stesso tempo sicure. Così questo art. 44, riconosce e sanziona con una norma legislativa i due incisi dell'alinea e del capoverso dell'art. 69 del Cod. di comm. che fa esplicito riferimento agli usi di piazza.

Dice infatti la relazione Giovanelli: « Le formalità prescritte dall'art. 69 del Cod. di comm. per l'esecuzione coattiva dei contratti, nei quali è essenziale il termine convenuto, sono *manifestamente ingombranti* per il commercio dei valori il quale *esige puntualità massima nell'adempimento dell'obbligazione e semplicità di forme* » (1).

Va ancora rilevato come, in relazione all'art. 44, l'art. 45 assegna al certificato di liquidazione, emesso dal Sindacato di Borsa, la forza di *titolo esecutivo*, a norma di quanto dispongono in materia cambiaria gli art. 323 e 324 del Cod. di commercio.

Disposizioni transitorie.

Per quanto si riferisce alle disposizioni transitorie contenute nell'ultimo titolo della legge, sembra veramente che lo spirito di questa, fatto palese dal senso delle parole e da quella che pare veramente l'intenzione del legislatore, sia di tutelare quanto è più possibile i professionisti di Borsa attualmente esercenti.

Prima di ricordare l'art. 63 della legge, che regola le modalità del deposito cauzionale per gli attuali Agenti di Cambio, occorre esaminare il n. 5 dell'art. 22, che dice: « Il deposito cauzionale sarà determinato dai regolamenti interni compilati dalle Camere di Commercio per le Borse, nei limiti da L. 30.000 a L. 100.000. L'ammontare delle cauzioni per le singole Borse è determinato per Decreto Reale ». Si rileva che tale dizione, per non essere palesemente contraddittoria, altro non può significare che questo: che il Decreto Reale stabilisca l'ammontare *delle cauzioni per ogni*

(1) Vedi pag. 22 relazione GIOVANELLI al Disegno di Legge n. 68 A, del 3 luglio 1909.

Borsa in certi limiti che siano compresi tra un minimo di L. 30.000 ed un massimo di L. 100.000, e che i regolamenti interni di Borsa stabiliscano a loro volta la cifra precisa del deposito entro i limiti fissati dal Decreto Reale: altrimenti non si può comprendere come mai sia un Decreto Reale che stabilisce una cifra cauzionale, e questa possa essere contemporaneamente determinata dal Regolamento interno di Borsa: nè si crede che il legislatore abbia inteso di dare ai regolamenti camerali la pura e semplice funzione di ripetere le norme legislative! A maggiore suffragio di tale interpretazione dell'art. 22 si rileva che il disegno di legge n. 168 A, portava al n. 5 dell'art. 22 il seguente inciso: « nelle Borse più importanti il deposito cauzionale è di L. 100.000 »; ora tale inciso nello stesso progetto concordato tra la Commissione parlamentare ed il Ministero e presentato ed approvato nella seduta della Camera dei Deputati del 17 dicembre 1912, non c'è più! Questa soppressione sembra non altro significare che quella maggiore larghezza di interpretazione qui espressa dal n. 5 dell'art. 22.

Se si combina ora il disposto dell'art. 63, con quello del n. 5 dell'art. 22, si rileva che, poichè il Decreto Reale dovrà *per ogni Borsa* fissare l'ammontare *delle cauzioni*, in questa disposizione transitoria nulla sembra ostare a che per gli Agenti di Cambio attualmente iscritti, il Decreto Reale fissi *delle cauzioni* (è la parola precisa della legge) proporzionalmente in ragione dell'anzianità di iscrizione ed in rapporto equitativo ai limiti della cauzione fissata per gli Agenti di Cambio nuovamente iscritti.

Sembra in vero che non possa parere contraria all'intenzione del legislatore questa interpretazione della legge, che tutela — nei limiti del possibile — quei professionisti che per la loro anzianità hanno dato prova di poter sostituire al danaro contante come garanzia del proprio lavoro gli anni di onorata esplicazione del loro mandato.

Calendario ed orario di Borsa.

L'art. 17 affida al Potere esecutivo l'incarico di stabilire il calendario ufficiale uniforme per tutte le Borse del Regno, e l'orario unico di Borsa e del pari l'orario, pure uniforme, delle negoziazioni alle grida.

Sino ad oggi i giorni di Borsa chiusa, della risposta dei premi, dei prezzi di compenso, della cessazione dei riporti e degli ordini a revoca, della spunta delle operazioni, della presentazione dei fogli alla Stanza di Compensazione, della loro correzione, il giorno delle liquidazioni mensili ed il numero dei giorni per la calcolazione degli interessi mensili sui riporti, erano determinati dal regolamento interno di ogni Borsa o dalla consuetudine; con questa nuova disposizione il gruppo di giorni per la liquidazione delle operazioni di Borsa è determinato per legge e per regolamento in quanto l'art. 17 non contempla nella propria enumerazione tutti i giorni del gruppo citato.

Per quanto concerne l'orario delle Borse, sino ad oggi questo non da altra disposizione era determinato se non dalla lunga consuetudine che aveva portato per ogni singola Borsa l'adozione di un proprio orario particolare, a seconda delle esigenze che la vita normale di ogni città imponeva.

La documentazione legislativa su questo punto è unanimemente concorde nel riconoscere la opportunità dell'orario unico: la relazione al Senato assicura formalmente che « l'Ufficio Centrale portò tutta la sua attenzione sui rilievi dalle Borse Italiane presentati circa questa disposizione tecnica della legge » (1) e conclude che il risultato di questo attento esame fu « che l'orario unico debba essere mantenuto, e ciò per due motivi; il primo è che, unificando l'orario, si unificherà alquanto il mercato italiano, e la medesimezza delle ore in cui le principali Borse agiscono varrà ad impedire che l'una influenzi sull'altra, e renderà se non impossibile, almeno più difficile, la speculazione aggiottatrice; il secondo motivo è che le Borse durando sei ore come ora durano, riesce impossibile praticamente esercitare su di esse quella sorveglianza e rende malagevole quell'intervento (del Governo), che in casi difficili occorrono appunto a salvaguardia del credito ed a custodia della lealtà delle negoziazioni, soprattutto dei Titoli pubblici e dei Cambi ».

Il Governo inoltre, accogliendo la proposta dell'Ufficio Centrale del Senato, dichiarò che sarà stabilita nel regolamento la continuità dell'orario.

Ognuno rileva il saggio intendimento del Governo; poichè peraltro quelle ragioni consuetudinarie addotte con unanime concordia e ripetute costantemente in tutti i memoriali delle Borse Italiane circa la questione dell'orario, hanno legittimo fondamento nel principio della sovranità dell'uso, particolarmente in materia commerciale, quale manifesta espressione della volontà collettiva affermatasi con sempre eguale costanza in lungo svolgersi di tempo, così sarebbe a credersi — e ci è grato esprimere al riguardo speranza fiduciosa — che il Potere esecutivo — nella disciplina regolatrice dell'orario — saprà, pure stabilendone la unicità e la consecutività, trovare modo che il periodo di Borsa e quello delle trattazioni alle grida, siano quelli che quanto è più possibile si avvicinano all'orario attualmente in vigore nelle principali Borse del Regno.

Pene pecuniarie e disciplinari.

Per quanto concerne le pene pecuniarie, particolarmente regolate dal titolo IV della legge, ed i provvedimenti disciplinari, la parola

(1) Relazione senatore ROLANDI-RICCI al Disegno di Legge n. 939 A, *Documenti del Senato*, pag. 6 e 7.

dell'illustre relatore al Senato, detta nella discussione del 10 marzo 1913 dinanzi alla Camera vitalizia, ne spiega le ragioni e le origini: « sotto il titolo IV furono raccolte delle disposizioni per reprimere delle vere e proprie contravvenzioni in casi di inosservanza a quelli che sono gli obblighi disciplinari imposti a coloro che frequentano le Borse; vi sono poi altre disposizioni che tendono a punire le contravvenzioni di carattere fiscale ». Le prime sono lasciate risolvere dalla Deputazione di Borsa, consentendo così che esse « passino attraverso la facoltà quasi conciliativa della Deputazione »; mentre le seconde sono deferite all'autorità amministrativa ed alla autorità giudiziaria, per analogia con la disciplina scritta nelle leggi normali di registro e bollo.

Le pene pecuniarie e disciplinari sanzionate in questa nuova legge sono veramente gravi; si ritiene tuttavia che nella pratica della vita mercantile in Borsa non frequentemente le autorità preposte alla applicazione della legge dovranno ricorrere a tali provvedimenti, e quando ad essi saranno costrette a riferirsi, lo faranno con quella larghezza di interpretazione a favore di chi è colpito, consentita dai normali concetti che regolano in ogni ramo della vita sociale, e devono tanto più essere norma nello svolgersi della vita commerciale, la materia delle pene pecuniarie e contravvenzionali.

Si osservi ancora a proposito di tale argomento che gli art. 60 e 46 della legge colpiscono di contravvenzioni la Deputazione ed il Sindacato di Borsa nelle persone dei rispettivi Presidenti. L'art. 60 dà un'ammenda di L. 10 e la responsabilità solidale alle Autorità di Borsa che abbiano impartiti i provvedimenti in ordine a contratti in contravvenzione alla presente legge. L'art. 46 punisce coll'ammenda da L. 200 a L. 2000 il Presidente del Sindacato che ometta di comunicare al Presidente del Tribunale la dichiarazione di sospensione di pagamenti da parte di un inadempiente nei casi di liquidazione coattiva.

Alle giuste osservazioni sollevate a questo proposito nella discussione al Senato dal senatore Mortara, che richiese una dichiarazione esplicativa della portata di questo art. 46, risposero esaurientemente il relatore per la Camera vitalizia e S. E. il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, indicando la interpretazione precisa di questo articolo, interpretazione che sarà anche meglio specificata nelle norme regolamentari per l'applicazione della legge; concluse a tale proposito infatti il senatore Rolandi-Ricci: « si è voluto qui stabilire che i Presidenti dei Sindacati, quando hanno notizia di una notificazione avvenuta (del certificato di credito) debbano, nei tre giorni, comunicarla all'autorità giudiziaria per i suoi provvedimenti; se non hanno avuto notizia non possono essere tenuti responsabili di non aver fatta la comunicazione ». Affermò a questo riguardo S. E. il Ministro

Nitti: « Noi terremo conto delle osservazioni dell'on. senatore Mortara e cercheremo di introdurre nel regolamento disposizioni tali che possano evitare gli inconvenienti lamentati. Confermo — anche a nome dell'onorevole Guardasigilli — che non vi è alcun dubbio che il Presidente del Sindacato non sia responsabile, quando la notificazione non gli sia stata fatta » (1). Si aggiunga ancora un ultimo rilievo in merito a questo argomento, e cioè che, poichè questa legge nuova porta ad un nuovo ed assai complesso governo delle Borse, così non vi ha dubbio che le Camere di Commercio, le quali non l'avessero ancor fatto, preporranno all'amministrazione delle Borse propri funzionari di concetto a costituire un vero e proprio Ufficio di Borsa in modo che, unificandosi tutte le branche amministrative della Borsa in un unico Ufficio apposito, sarà compito di questo di vigilare alla esatta e precisa applicazione della legge, evitando per tal modo che le autorità dirigenti incorrano in quelle gravi responsabilità che la legge loro attribuisce e che dovrà essere precipua cura dei funzionari amministrativi di evitare.

Ispezioni.

Circa le ispezioni che gli agenti finanziari, le Camere di Commercio e le Deputazioni di Borsa hanno dalla legge incarico di fare ai libri ed ai documenti degli Agenti di Cambio e delle Ditte ammesse alla negoziazione alle grida per le disposizioni transitorie, occorre rilevare che, in primo luogo, una analoga disposizione si incontra nel regolamento per l'applicazione del Codice di Commercio 27 dicembre 1882 nel titolo II *Sulle Borse e sui Mediatori* sino ad oggi vigente, ed altre disposizioni similari si trovano nella legge sulle Tasse di Bollo a riguardo di ogni categoria di negozianti ed esercenti; va inoltre osservato che in taluni casi più gravi occorre agli agenti finanziari un'autorizzazione speciale (art. 48) per procedere alle verifiche in parola; e che vi è già l'assicurazione del Governo di accettare la proposta dell'Ufficio Centrale del Senato che la facoltà di visione dei libri quando è esercitata dalla Deputazione spetta sempre e soltanto al Membro di essa scelto dai Ministeri del Tesoro e del Commercio od a quello scelto dagli Istituti di emissione.

Si aggiunga che le investigazioni devono limitarsi a quegli atti e scritti che si riferiscono ad operazioni di data anteriore di almeno 6 mesi al giorno delle ispezioni e che gli agenti incaricati delle verifiche hanno l'obbligo assoluto del segreto, salva l'applicazione di non lievi pene se vi contravvengano.

(1) Vedi *Discussioni Senato del Regno*, Legislatura XXIII, Sessione I, tornata 10 marzo 1913, pagg. 10013, 10014.

Non si dubita poi che il Potere esecutivo vorrà circondare questa materia delicatissima delle ispezioni e verifiche dei libri di commercio di una speciale categoria di commercianti, con salvæguardie anche maggiori nel regolamento che assicurino agli operatori di Borsa la maggiore discrezione o l'assoluto riserbo secondo i casi, di quanto è con giusta gelosia custodito da una Ditta Bancaria o da Agente di Cambio relativamente alle operazioni compiute sul mercato.

Componimento amichevole.

In merito al componimento amichevole che consente alla Deputazione di Borsa di non denunciare un operatore insolvente al Tribunale, componimento che deve intervenire col consenso di tutti gli interessati, la relazione dell'Ufficio Centrale del Senato rileva come scopo di questa disposizione « sia di impedire, restituendo le operazioni tutte di Borsa a dignità giuridica di atti di commercio, la nociva clandestinità delle sistemazioni amichevoli praticate in favore di coloro che mancassero all'osservanza delle proprie obbligazioni ». Lo spirito di questa norma è che, nell'interesse pubblico, tutte le insolvenze siano portate alla notizia del magistrato giudiziario; si volle tuttavia adottare un trattamento di speciale indulgenza, permettendo — nel caso eccezionale di un componimento amichevole accettato da tutti gl'interessati — che l'insolvente potesse esimersi da qualunque conseguenza penale, civile e professionale della disavventura occorsagli; si è qui introdotta una forma ed una procedura speciale di concordato preventivo: è bensì vero che tanto la legge sul concordato preventivo all'art. 14, quanto il Codice di Commercio all'art. 833, riconoscono l'efficacia del componimento amichevole quando vi siano consenzienti i tre quarti della totalità dei crediti; ma relativamente a questa restrizione dell'art. 6 della legge, essa fu espressamente indicata « quasi ch'è si trattasse di una remissione che si suppose dettata da particolari condizioni nelle quali l'università creditoria avrebbe riconosciuta la inimputabilità da ogni colpa pur lievissima a favore dell'insolvente » (1).

Accertamento corsi.

Relativamente all'accertamento dei prezzi e dei corsi per la quotazione dei titoli e valori sul listino ufficiale la legge impone agli operatori abituali l'obbligo di procedere alla dichiarazione per iscritto; indubbiamente qui il legislatore ha voluto dare a questa materia della compilazione dei prezzi per le contrattazioni svolgentisi in Borsa quella fisionomia di

(1) Vedi pag. 4 relazione senatore ROLANDI-RICCI al Disegno di Legge n. 939 A, *Documenti del Senato*.

sincerità e di esattezza che giustamente si richiedono in così importante materia, particolarmente per le funzioni di controllo a cui può servire il listino ufficiale; tuttavia, poichè non si può presumere che il legislatore non abbia pensato alla materiale impossibilità che giorno per giorno nello spazio di due o tre ore di Borsa possano essere presentate alle Autorità preposte dichiarazioni scritte per più di un migliaio di contratti, che a tale numero approssimativo ammontano in media le singole trattazioni compiute in una tornata giornaliera nelle Borse principali, così non si dubita che la norma regolamentare emanata dal Potere esecutivo per l'applicazione della legge indicherà a questo proposito quel sistema di maggiore e più logica praticità, che, pur consentendo la garanzia della più scrupolosa esattezza, consenta nel contempo la necessaria rapidità — la possibilità materiale anzi — di procedere alle regolari notifiche dei prezzi per la compilazione del listino ufficiale di Borsa.

Reintegro della cauzione.

A proposito del termine di 15 giorni fissato dall'art. 25 per il reintegro della cauzione di un mediatore iscritto a ruolo quando questa sia mancata o diminuita, poichè può sembrare troppo severa la sanzione della cancellazione dal ruolo comminata contro chi non provveda in tale termine al reintegro accennato, giova ricordare quanto è espresso nella relazione dell'Ufficio Centrale del Senato in proposito « che — cioè — la decorrenza dei 15 giorni non incominciando se non dopochè la mancanza o la diminuzione della cauzione sia un fatto compiuto e legalmente certo, l'Agente non può non essere non preparato da abbastanza tempo prima che tale termine cominci a decorrere, al dovere di supplire l'ammanco che si verificherà sulla sua cauzione ».

In definitiva quindi il termine che realmente l'interessato ha in pratica a disposizione per eseguire il reintegro della cauzione viene ad essere assai più largo dei 15 giorni fissati dall'art. 25.



Sia consentito di chiudere queste note illustrative della nuova legge sulle Borse con il richiamo alla parola ed al pensiero di un eminente giurista e di un illustre finanziere: questa nuova legge « si ispira a criteri moderni, savi e pratici: abbandona i vecchi pregiudizi contro la speculazione, riconosce invece la utilità economica della speculazione, ed intende appunto a governare la branca del commercio borsistico alla stregua delle norme che reggono ogni altro negozio mercantile, provvedendo opportunamente a che la saviezza e la lealtà della speculazione siano appunto per

quanto è più possibile assicurate, particolarmente nell'interesse generale e pubblico » (1).

Sua Eccellenza Francesco Saverio Nitti, Ministro del Commercio, affermò nella tornata del 12 marzo 1913 al Senato che « noi oggi possiamo appena considerarci ai primi passi della nostra legislazione verso un organico ordinamento di tutto il diritto delle Borse, e soltanto l'esperienza potrà meglio dimostrare quali possano essere i procedimenti più opportuni » (2).

Il pensiero del senatore Rolandi-Ricci ha ridonato ai mercati finanziari la loro giusta fisionomia, riconducendoli sotto l'imperio del diritto comune; la parola del Ministro manifesta la natura di questa nuova legge e fa una buona promessa: sia consentito, in riferimento a questa autorevole parola, di esprimere un augurio vivissimo, che sia con la più sollecita cura tradotta in atto quella tanto auspicata riforma delle Società per azioni, riforma altrettanto utile quanto necessaria, anche e più specialmente nei rapporti dei mercati nei quali la più grande parte della merce, che è oggetto di scambio, consiste appunto in titoli industriali.

(1) Vedi pag. 1 relazione ROLANDI-RICCI al Senato al Disegno di Legge n. 939 A.

(2) *Discussioni Senato del Regno*, Legislatura XXIII, Sessione I, pag. 10035.

TESTO DELLA LEGGE SULLE BORSE
SULLA MEDIAZIONE
E SULLE TASSE PER I CONTRATTI DI BORSA

N. 272 DEL 20 MARZO 1913

TITOLO I.
DELLE BORSE DI COMMERCIO.

CAPO I.

Istituzione delle Borse di commercio ed autorità che vi sono preposte.

ART. 1. — Le Borse di commercio sono istituite con Regio decreto, su proposta della competente Camera di commercio. Il decreto di istituzione indica per ciascuna Borsa, secondo le proposte della Camera di commercio, per quali specie di contrattazione sia istituita.

Istituzione
delle Borse.

ART. 2. — Le Borse di commercio sono sottoposte alla vigilanza del Governo, delle Camere di commercio, delle Deputazioni di Borsa e dei Sindacati di mediatori.

Vigilanza
delle Borse.

I ministri di agricoltura, industria e commercio e del tesoro possono in ogni tempo ordinare di concerto ispezioni alle Borse di commercio e, sentita la Camera di commercio, emanare i provvedimenti reputati di volta in volta necessari, secondo le speciali condizioni del mercato, per assicurare il regolare andamento degli affari nelle singole Borse.

ART. 3. — La Camera di commercio adotta i provvedimenti di sua competenza, sentiti la Deputazione di Borsa e il Sindacato dei mediatori.

Provvedimenti
straordinari per
le Borse.

Qualora si tratti di provvedimenti straordinari ed urgenti per il regolare andamento della Borsa, il presidente della Camera di commercio può adottarli, sentiti la Deputazione di Borsa e il Sindacato dei mediatori, coll'obbligo di convocare immediatamente la Camera di commercio per promuoverne le deliberazioni.

Le deliberazioni della Camera di commercio saranno in ogni caso comunicate, per l'approvazione, al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

La comunicazione dovrà farsi a cura del presidente non più tardi del giorno successivo.

Intanto i provvedimenti adottati dal presidente e dalla Camera di commercio rispettivamente avranno provvisoria esecuzione e saranno validi gli atti compiuti nel frattempo anche nel caso di revoca delle deliberazioni sovraccennate.

Le deliberazioni della Camera di commercio si intenderanno approvate ove non intervengano provvedimenti ministeriali in contrario nel termine di dieci giorni successivi alla comunicazione fattane al Ministero.

Deputazione
di Borsa.

ART. 4. — Una Deputazione, annualmente nominata per decreto ministeriale, ha l'ufficio di sorvegliare l'andamento della Borsa e di provvedere all'osservanza delle leggi e dei regolamenti.

La Deputazione predetta si compone di tre, cinque o sette membri, secondo che viene stabilito nel regolamento speciale indicato dall'art. 66; è sempre di sette membri nelle Borse più importanti.

Uno dei membri della Deputazione è scelto dal ministro di agricoltura, industria e commercio, di concerto con quello del tesoro; e un altro è designato dagli Istituti di emissione d'accordo tra loro. Quando il numero dei componenti sia di sette, l'Istituto di emissione che esercita sul luogo la stanza di compensazione ne indica un terzo. I rimanenti sono proposti dalla Camera di commercio, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

La Deputazione elegge il suo presidente e delibera colla maggioranza assoluta di voti.

Contro le sue deliberazioni si può ricorrere, entro cinque giorni, alla Camera di commercio.

Contro le deliberazioni di quest'ultima si può ricorrere, entro dieci giorni dalla sua notifica, al Ministero di agricoltura, industria e commercio, al quale dovranno senza dilazione essere comunicate.

A tali deliberazioni è applicabile l'ultimo comma del precedente articolo.

ART. 5. — Alla Deputazione di Borsa possono essere deferite dalle parti le questioni insorte in conseguenza di affari conclusi in Borsa. Essa decide in qualità di amichevole compositore.

Arbitrato della
Deputazione.

ART. 6. — La Deputazione di Borsa denuncia al tribunale civile, alla cui giurisdizione appartiene la Borsa, tutte le insolvenze che si verificano, quando non vi abbia provveduto il Sindacato dei mediatori, ai termini dell'art. 46.

Denuncia
delle insolvenze.

La Deputazione di Borsa non deve fare la denuncia accennata nel precedente comma quando sia intervenuto un amichevole componimento con tutti gli interessati.

ART. 7. — Il ministro di agricoltura, industria e commercio, sentita la Camera di commercio, può promuovere lo scioglimento per decreto Reale tanto della Deputazione di Borsa che del Sindacato dei mediatori.

Scioglimento
della
Deputazione e
del Sindacato.

Collo stesso decreto si farà luogo alla nomina di un commissario per l'ente disciolto, promuovendosi immediatamente la sua ricostituzione a senso di legge ed in ogni caso non più tardi di due mesi dalla data del decreto di scioglimento.

CAPO II.

Ingresso in Borsa.

ART. 8. — Hanno ingresso in Borsa coloro che sono capaci di obbligarsi.

Ingresso
in Borsa.

Non possono però entrare in Borsa :

1.º i falliti, il nome dei quali non sia stato radiato dall'albo a' termini degli art. 816 e 839 del Codice di commercio;

2.º i condannati per delitti contro la fede pubblica o contro la proprietà, ovvero per uno dei delitti seguenti : peculato, concussione, corruzione, sottrazione da luoghi di pubblico deposito, falsa testimonianza e calunnia ;

3.º coloro che sono esclusi dalla Borsa ai termini del seguente articolo.

A richiesta delle Camere di commercio gli uffici giudiziari competenti dovranno rilasciare gratuitamente ed in carta libera i certificati penali relativi alle persone indicate nel comma 2º di questo articolo.

ART. 9. — La Deputazione deve escludere dai locali della Borsa :

Esclusione
dalla Borsa.

1.º coloro che esercitano in Borsa la mediazione sui titoli e sui valori che vi sono quotati, senza essere iscritti nel ruolo, stabilito dall'art. 21, per la corrispondente specie di mediazione, salvo il disposto dell'art. 64 ;

2.º i falliti e coloro che, sebbene non dichiarati falliti, abbiano notoriamente mancato ai loro impegni commerciali, ed in ogni caso, gli operatori insolventi a carico dei quali sia stato preso il provvedimento di cui agli art. 6 e 46 ;

3.º coloro che non osservano le leggi e i regolamenti riguardanti le Borse di commercio e le norme emanate dalle autorità che vi sono preposte, ovvero che turbano il buon ordine ed offendono la dignità dell'Istituto ;

4.º gli esclusi da qualsiasi altra Borsa del Regno od anche straniera ;

5.º i mediatori iscritti che facciano operazioni per proprio conto,

o sospesi a norma dell'art. 54, o che facciano operazioni per conto di persone escluse dalle Borse.

L'esclusione temporanea può essere revocata quando siano venute meno le cause dalle quali è dipesa.

L'albo degli esclusi, anche temporaneamente, dalle Borse, dovrà a cura del Sindacato di Borsa essere comunicato a tutte le Borse del Regno.

Tessere
di Borsa.

ART. 10. — Le Camere di commercio, sentita la Deputazione ed il Sindacato di Borsa, potranno stabilire per l'entrata nelle Borse, l'uso di tessere personali per gli operatori abituali di Borsa.

Le tessere sono accordate su istanza redatta in carta libera e secondo le norme da stabilirsi nel regolamento speciale di cui all'art. 66. Sono personali, valevoli per un anno dalla loro data e danno diritto all'ingresso in tutte le Borse del Regno.

CAPO III.

Ammissione dei valori alla quotazione ; orario e contrattazioni alle grida.

Ammissione alla
quotazione ufficiale sul listino
di Borsa.

ART. 11. — Nelle Borse, in cui si contrattano valori pubblici, sono ammessi di diritto alla quotazione :

- 1.^o i titoli del debito pubblico ;
- 2.^o i titoli garantiti dallo Stato ;
- 3.^o le cartelle di credito fondiario italiano ;
- 4.^o i titoli emessi dalle provincie e dai comuni colle norme che saranno determinate nel regolamento ;
- 5.^o i titoli cambiari.

I titoli degli enti morali, le merci e le derrate sono ammesse alla quotazione con deliberazione della Camera di commercio, sentita la Deputazione ed il Sindacato di Borsa.

Modalità per
tale ammissione.

ART. 12. — Le Camere di commercio, con deliberazione motivata da comunicarsi per l'approvazione non più tardi del giorno successivo al Ministero di agricoltura, industria e commercio, possono ammettere alle quotazioni, i titoli delle Società commerciali per azioni legalmente costituite con un capitale versato non inferiore a seicentomila lire, quando vi concorreranno le seguenti condizioni :

- 1.^o che siano stati approvati dall'assemblea generale dei soci e pubblicati ai termini di legge, i bilanci di due esercizi annuali delle Società ;
- 2.^o che tanto la Deputazione quanto il Sindacato diano parere favorevole all'accoglimento della chiesta ammissione ;

3.º che abbiano nella città sede della Borsa un rappresentante incaricato del servizio dei titoli.

Non è necessario che si verifichi la condizione indicata al n. 1, quando si tratti di Società risultanti dalla fusione di più altre, ciascuna delle quali abbia per suo conto adempiuto detta condizione, purchè il capitale da esse complessivamente conferito non sia inferiore alla metà di quello della nuova Società ed il capitale delle Società risultanti dalla fusione anzidetta non sia inferiore ad un milione effettivamente versato.

La domanda di ammissione alla quotazione deve essere deliberata dal Consiglio di amministrazione della Società ed a cura del presidente trasmessa alla Camera di commercio.

ART. 13. — Per ammettere alla quotazione i titoli di debito di Stati esteri, è necessaria l'autorizzazione governativa Ammissione di titoli esteri.

I titoli di enti morali stranieri e di Società commerciali per azioni, legalmente costituite in paese estero ed ivi ammessi alle quotazioni di Borsa, sono ammessi alla quotazione con deliberazione motivata della Camera di commercio, da comunicarsi al Ministero di agricoltura, industria e commercio, quando, oltre che gli estremi indicati nel primo comma e ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo precedente, concorrano i seguenti :

1.º che siano pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed in altri giornali tra i più diffusi, da designarsi dalla Camera di commercio, il bilancio dell'ultimo anno, se si tratta di titoli di enti morali, ovvero i bilanci dell'ultimo biennio, se si tratta di Società commerciali per azioni : in entrambi i casi, è necessario che i bilanci siano stati approvati secondo le prescrizioni della legge del luogo ove i titoli furono emessi :

2.º che l'ente o la Società nominino con procura speciale un proprio rappresentante, che risieda nella sede della Borsa e sia incaricato di fare il servizio dei titoli sulla piazza.

ART. 14. — La Camera di commercio, su proposta della Deputazione di Borsa, ed udito il Sindacato dei mediatori, può, con deliberazione motivata, temporaneamente limitare al solo contante la negoziazione di alcuni titoli fra quelli che, a' termini degli art. 12 e 13, possono essere ammessi alla quotazione in Borsa. Limitazione delle negoziazioni di Borsa. (v. anche art. 16).

La Camera di commercio può di sua iniziativa, ma sentita la Deputazione di Borsa ed il Sindacato dei mediatori, prendere analoga deliberazione.

La deliberazione dovrà in ogni caso essere comunicata a cura del Presidente e non più tardi del giorno successivo ai ministri dell'agricoltura, industria e commercio e del tesoro e non potrà essere eseguita se non in seguito all'approvazione d'accordo concessa dai ministri suddetti.

L'approvazione s'intenderà concessa ove non intervenga un provve-

dimento contrario nel periodo di cinque giorni successivi alla comunicazione che della deliberazione sarà fatta ai ministri medesimi, a cura del Presidente della Camera di commercio.

Le deliberazioni delle Camere di commercio saranno provvisoriamente esecutorie quando siano prese col voto favorevole della Deputazione e del Sindacato di Borsa.

Diritto
di Sconto.

ART. 15. — Il compratore a termine è sempre in diritto di ottenere dal venditore la consegna anticipata dei titoli, derivanti da acquisti e da operazioni di riporto, contro il pagamento del prezzo convenuto. Di tale facoltà non può valersi il compratore nel periodo di sei giorni antecedenti quello della liquidazione di Borsa.

Le modalità di questa liquidazione anticipata saranno determinate dal regolamento di cui all'art. 66.

ART. 16. — Il ministro di agricoltura, industria e commercio, di concerto col ministro del tesoro, può prendere di propria iniziativa i provvedimenti di cui al precedente art. 14 e può estendere ad altre Borse quelli già adottati.

Calendario ed
orario di Borsa.

ART. 17. — Con decreto Reale saranno determinati: l'orario unico per tutte le Borse, il giorno di risposta dei premi e quelli della compensazione e della liquidazione.

Le negoziazioni alle grida dei titoli indicati negli articoli da 11 a 13, da farsi in appositi recinti delle Borse, dovranno avere luogo in tutte le Borse alla stessa ora, che verrà del pari fissata con decreto Reale.

In tali recinti, salvo il disposto degli art. 26 e 64, avranno accesso soltanto gli agenti di cambio iscritti per offrire i titoli ed il prezzo ad alta voce.

CAPO IV.

Dell'accertamento dei prezzi e dei corsi.

Accertamento
dei corsi.

ART. 18. — I prezzi dei titoli e degli altri valori ammessi alla quotazione, e i corsi dei cambi, sono accertati dal Sindacato dei mediatori con l'intervento di almeno uno dei membri della Deputazione di Borsa, in base alle dichiarazioni scritte che i mediatori devono fare giusta l'art. 29. Tali prezzi e corsi costituiscono il listino di Borsa.

Formazione
del listino Uffi-
ciale dei prezzi

I listini di Borsa sono compilati secondo le norme da stabilirsi nel regolamento di cui all'art. 66.

Nel listino devono tenersi distinti i corsi a contante da quelli a termine.

ART. 19. — Il Sindacato dei mediatori, quando sorgano dubbi sulla esattezza delle dichiarazioni fatte da alcuno dei mediatori iscritti può chiedergli le prove delle contrattazioni, compiute colla sua mediazione,

promuovendo, quando ne sia il caso, l'applicazione delle penalità di cui agli art. 54 e 55; può inoltre deliberare di non tener conto dei prezzi denunziati, quando li ritenga anormali.

ART. 20. — Il Ministero di agricoltura, industria e commercio, di accordo col Ministero del tesoro, formerà le medie delle quotazioni dei consolidati italiani, da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale*.

Medie della
rendita.

TITOLO II.

DELL'ESERCIZIO DELLA MEDIAZIONE.

CAPO I

Dei mediatori.

ART. 21. — La professione del mediatore è libera.

I mediatori

Nondimeno gli uffici pubblici, per i quali si richieda un'autorizzazione speciale, sono riservati ai mediatori iscritti in un ruolo formato e conservato dalla Camera di commercio.

Il ruolo predetto deve indicare la specie di mediazione per la quale ciascuno è iscritto.

I mediatori autorizzati alla negoziazione dei valori pubblici sono qualificati agenti di cambio.

ART. 22. — Le condizioni richieste perchè la Camera di commercio, udito il parere della Deputazione di Borsa e del Sindacato dei mediatori, possa inscrivere nel ruolo degli agenti di cambio coloro che ne fanno domanda, sono:

Condizioni per
l'ammissione
di agenti
di Cambio.

1.º età non inferiore ai venticinque anni compiuti e godimento dei diritti civili e politici;

2.º immunità penale, da provarsi mediante certificato negativo del casellario giudiziario;

3.º notoria moralità e correttezza commerciale, questa ultima attestata dalla Camera di commercio;

4.º idoneità all'esercizio della professione di agente di cambio da provarsi:

a) con la licenza di liceo, di Istituto tecnico o nautico, o di una scuola media di commercio, ovvero con altro titolo equivalente, ancorchè rilasciato da una scuola estera riconosciuta nel Regno;

b) con un certificato di tirocinio pratico compiuto per un triennio

presso una banca che opera in Borsa o per un biennio almeno presso un agente di cambio ;

c) con un esame pratico, da farsi secondo le norme stabilite dalla Camera di commercio nel regolamento, di cui all'art. 67 ;

5.º deposito cauzionale da determinarsi nel regolamento predetto, nei limiti da lire trentamila a lire centomila. L'ammontare delle cauzioni per le singole Borse è determinato per decreto Reale.

Sono dispensati dal subire la prova di esame indicata dalla lettera c) del n. 4 coloro che siano muniti di diploma rilasciato da una Università del Regno o da altro Istituto d'istruzione superiore.

La Camera di commercio, con deliberazione presa col voto favorevole di due terzi dei membri che la compongono, può dispensare dalla prova di idoneità coloro che abbiano esercitato onorevolmente la professione di banchiere o di direttore o procuratore di banca, o di commissionario per un quinquennio, ovvero coloro che, avendo, per il medesimo periodo di tempo, esercitato la professione d'agente di cambio, intendano riprenderne l'esercizio.

Mediatori
di merci.

ART. 23. — Le condizioni richieste perchè le Camere di commercio possano inscrivere tra i mediatori in merci coloro che ne facciano domanda sono oltre quella indicata al n. 2 dell'articolo precedente, le seguenti :

1.º età maggiore e godimento dei diritti civili e politici ;

2.º notoria moralità e correttezza commerciale, quest'ultima attestata da una accreditata casa di commercio ;

3.º idoneità all'esercizio della specie di mediazione per la quale è chiesta l'iscrizione nel ruolo, da provarsi :

a) con la licenza di una scuola tecnica o di una scuola inferiore di commercio, ovvero con l'attestato di promozione alla quarta classe del ginnasio, ovvero con altro titolo equivalente, ancorchè conseguito in una scuola estera riconosciuta dal Regno ;

b) con un esame pratico, secondo le norme determinate dalle Camere di commercio nel regolamento speciale indicato nell'art. 67 ;

4.º deposito cauzionale, da determinarsi nel regolamento anzidetto, entro i limiti da lire mille a lire trentamila.

ART. 24. — A tutti i mediatori iscritti è vietato di esercitare il commercio relativo alla specie di mediazione da essi professata.

Divietai
mediatori.

Non potrà ottenere l'iscrizione nel ruolo degli agenti di cambio, o, se l'abbia ottenuta, dovrà esserne radiato, chi abbia od acquisti la qualità di direttore, procuratore o di socio illimitatamente responsabile di Banca, di commesso di una Società per azioni, di esercente Banca o cambiavalute.

Forma del depo-
sito cauzionale
e sua
reintegrazione.

ART. 25. — La cauzione degli agenti di cambio deve essere prestata in danaro, ovvero in titoli di rendita pubblica o garantiti dallo Stato, esenti da qualsiasi vincolo, intestati all'agente di cambio od anche al porta-

tore. Il deposito di titoli al portatore o di denaro ha luogo secondo le prescrizioni del regolamento e deve essere intestato all'agente di cambio.

L'iscrizione nel ruolo, con tutti gli effetti che ne derivano, avviene soltanto dopo che la cauzione prescritta sia stata effettivamente prestata.

Quando la cauzione sia mancata o diminuita per alcune delle cause indicate nell'art. 28, il mediatore è tenuto a reintegrarla entro il termine di quindici giorni, decorso il quale, senza che la reintegrazione abbia avuto luogo, la Camera di commercio ordina la cancellazione del mediatore dal ruolo.

Sino a che la cauzione non sia reintegrata, il mediatore è sospeso di diritto dall'esercizio degli uffici indicati nell'art. 27 e non può entrare in Borsa.

La cauzione è vincolata fino a che il mediatore rimane iscritto nel ruolo e non può essere liberata finchè non siano adempiute le disposizioni stabilite dal regolamento, di cui all'art. 66.

Art. 26. — La Deputazione di Borsa può autorizzare, in caso di constatato legittimo impedimento, gli agenti di cambio a valersi temporaneamente in Borsa dell'opera di non più di un rappresentante, che sia provvisto dei requisiti indicati ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 22 e sia munito di procura speciale, depositata presso la Camera di commercio. La sua nomina deve essere approvata dalla Camera stessa, sentiti la Deputazione di Borsa e il Sindacato dei mediatori. Egli opera sotto la diretta responsabilità del suo mandante.

Rappresentante
dell'Agente
di Cambio.

ART. 27. — Gli uffici pubblici riservati dall'art. 21 ai mediatori iscritti nel ruolo sono :

Uffici pubblici
dei mediatori.

1.º per gli agenti di cambio :

- a) la vendita all'incanto dei valori indicati negli art. 11 a 13 ;
- b) la esecuzione coattiva delle operazioni di Borsa ;
- c) l'accertamento del corso del cambio ;
- d) la negoziazione dei valori pubblici alle grida, secondo l'art. 17 ;
- e) ogni altro incarico commesso ai mediatori dal Codice di commercio o da altre leggi relative alla negoziazione dei valori pubblici ;

2.º per i mediatori in merci :

- a) la vendita all'incanto delle merci e delle derrate ;
- b) ogni altro incarico commesso ai mediatori dal Codice di commercio o da altre leggi, quando non si tratti della negoziazione dei valori pubblici.

ART. 28. — La cauzione dei mediatori iscritti è vincolata per privilegio, nell'ordine seguente, al pagamento :

Vincoli
della cauzione.

1.º delle indennità da loro dovute per cause dipendenti dall'esercizio dei pubblici uffici loro riservati ;

2.º delle indennità per i danni arrecati ai terzi in dipendenza dell'esercizio della mediazione ;

3.º dei debiti derivanti dall'inadempimento dei contratti conclusi a norma dell'art. 31 del Codice di commercio (1) ;

4.º delle tasse e pene pecuniarie stabilite dalla presente legge.

Notifiche dei
prezzi di Borsa.

ART. 29. — I mediatori devono dichiarare per iscritto al Sindacato di Borsa tutti i contratti eseguiti colla loro mediazione.

La dichiarazione per i contratti sui valori deve essere fatta giorno per giorno e in tempo utile per la formazione del listino ; quella per i contratti su merci, nei giorni indicati dai regolamenti speciali.

Ispezione
dei Libri.

ART. 30. — La Camera di commercio e la Deputazione di Borsa hanno facoltà di farsi presentare i libri dai mediatori iscritti, per verificare se essi abbiano fatto in modo regolare ed esatto le dichiarazioni indicate nell'articolo precedente.

Eguale facoltà spetta ai funzionari incaricati delle ispezioni di cui all'art. 2.

In caso d'inadempimento da parte dei mediatori, degli obblighi stabiliti dal presente articolo, si applicano le penalità comminate dall'art. 55.

CAPO II.

Del Sindacato dei mediatori.

Sindacato
degli Agenti
di Cambio.

ART. 31. — In ogni Borsa è istituito un Sindacato di agenti di cambio composto di mediatori iscritti, da eleggersi col sistema della rappresentanza limitata, secondo le norme da stabilirsi con decreto Reale per ciascuna Borsa.

Attribuzione
del Sindacato
di Borsa.

ART. 32. — Il Sindacato :

1.º vigila affinchè i mediatori iscritti non escano dai limiti delle loro facoltà ;

2.º denuncia alla Deputazione di Borsa quelli di essi che, nell'esercizio del loro ufficio, contravvengano alle leggi e ai regolamenti ;

3.º soprintende alla polizia della Borsa, nell'assenza della Deputazione, salvo a riferirle sul suo operato. Possono eziandio essere deferiti dalle parti al Sindacato dei mediatori le questioni insorte in dipendenza di affari conclusi in Borsa, ed il Sindacato decide in proposito quale amichevole compositore ;

4.º esercita ogni altra funzione che gli sia deferita dalla legge.

Sindacato
di mediatori.

ART. 33. — Può essere istituito in ogni Borsa un Sindacato di mediatori in merci e derrate.

(1) Art. 31 cod. comm. « Il mediatore che non manifesta ad uno dei contraenti il nome dell'altro, si rende responsabile dell'esecuzione del contratto, ed eseguendolo resta surrogato nei diritti verso l'altro contraente.

TITOLO III.

TASSE SUI CONTRATTI DI BORSA.

ART. 34. — I contratti di Borsa sono soggetti ad una tassa speciale, che si applica nei modi e nelle misure in seguito determinati.

Tasse per i
contratti di
Borsa e loro
specificazione.

Nella denominazione di contratti di Borsa, agli effetti della tassa, si intendono compresi :

a) i contratti, siano fatti in Borsa od anche fuori Borsa, tanto a contanti, quanto a termine, fermi, a premio o di riporto, ed ogni altro contratto conforme agli usi commerciali, di cui formino oggetto i titoli di debito dello Stato, delle provincie, dei comuni e di enti morali ; le azioni ed obbligazioni di Società, comprese le cartelle degli Istituti di credito fondiario, e in generale qualunque titolo di analoga natura, sia nazionale, sia estero, siano o no quotati in Borsa ;

b) le compre-vendite a termine di valori in moneta, in verghe o in divisa estera, siano fatte in Borsa o anche fuori di Borsa ;

c) le compre-vendite, a termine, di derrate e merci, stipulate secondo gli usi di Borsa, in Borsa, o anche fuori, purchè in questo caso vi sia l'intervento di uno o più mediatori iscritti.

Non sono comprese nella presente disposizione le operazioni di sconto di cambiali.

ART. 35. — La tassa dei contratti, di che all'articolo precedente, si paga mediante la redazione dei contratti medesimi sopra appositi foglietti bollati posti in vendita dall'Amministrazione finanziaria.

Percezione
ed ammontare
delle tasse
(foglietti bollati).

Questi foglietti sono :

a) di centesimi 20 per i contratti a contanti conclusi direttamente tra i contraenti ;

b) di centesimi 10 per gli stessi contratti, di cui alla precedente lettera *a)*, che siano conclusi coll'intervento di mediatori iscritti ;

c) di centesimi 60 per i contratti a termine la cui durata non ecceda i quaranta giorni, quando intervengano direttamente fra i contraenti ;

d) di centesimi 30 per gli stessi contratti di cui alla precedente lettera *c)*, che siano conclusi coll'intervento di mediatori iscritti ;

e) di lire 1,20 per i contratti di riporto, la cui durata non ecceda il termine di giorni quaranta fatti direttamente fra le parti ;

f) di lire 0,60 per gli stessi contratti di cui alla lettera *e)* che siano conclusi fra mediatori iscritti o con intervento di essi.

Possono, però, in sostituzione dei foglietti bollati posti in vendita dall'Amministrazione finanziaria, esserne adoperati altri, prodotti dall'industria privata con acconcie stampiglie o formule, purchè vi sia preventivamente applicato in modo straordinario il bollo dell'importo corrispondente a quello indicato qui sopra.

I foglietti bollati, posti in vendita dall'Amministrazione, come pure quelli col bollo straordinario, quando sono destinati a contratti conclusi direttamente fra i contraenti, sono composti di due parti, una per ciascun contraente. Quelli invece da servire pei contratti conclusi con l'intervento di mediatori iscritti sono a madre e figlia.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili alle operazioni regolate dai successivi art. 36 e 39.

Bollati da cent. 5.

ART. 36. — Per i contratti, siano a contanti, siano a termine, conclusi fra mediatori iscritti ovvero fra coloro che sono ammessi a negoziare alle grida ai sensi del successivo art. 64, è obbligatorio lo scambio di foglietti bollati a centesimi 5 ciascuno, da staccarsi da appositi libretti a madre e figlia, numerati secondo le modalità da stabilirsi nel regolamento, e venduti dall'Amministrazione finanziaria.

Bollati per Contratti diretti.

ART. 37. — Pei contratti conclusi senza intervento di mediatori, ciascun contraente ritiene una delle due parti di cui è formato il foglietto bollato, munita della firma dell'altro contraente.

Su ciascuna parte del foglietto sono indicate la data e la sostanza del contratto e il termine per l'esecuzione.

Bollati per Contratti a mezzo di mediatore.

ART. 38. — Se il contratto è concluso con l'intervento di un mediatore iscritto, questi firma e consegna a ciascun contraente la parte figlia di un foglietto bollato, nel quale sono indicati i contraenti, la data e la sostanza del contratto, il termine per l'esecuzione, ferme restando le disposizioni dell'art. 31 del Codice di commercio.

Se i mediatori sono più, ciascuno di essi firma e consegna al proprio cliente la parte figlia del foglietto bollato.

Ai mediatori spetta il rimborso della tassa che avessero anticipata pei propri clienti.

Pei contratti fra mediatori iscritti, ciascun contraente firma e consegna all'altro la parte-figlia del foglietto bollato.

Le matrici dei foglietti, portanti le stesse indicazioni, debbono essere conservate da ciascun mediatore, a norma del successivo articolo 49.

Tassa di centesimi 10 per Contratti a contanti con privati.

ART. 39. — Per i contratti a contanti aventi per oggetto i titoli e i valori indicati all'art. 34, i banchieri e chiunque faccia abitualmente atti di commercio sui detti titoli o valori fanno constare delle compre e vendite da essi concluse coi privati mediante l'uso di libretti, a madre e figlia, portanti il bollo da centesimi 10 per ogni foglio. Questi libretti, numerati

foglio per foglio, sono venduti ai detti banchieri e commercianti, dall'Amministrazione finanziaria o anche provveduti dall'industria privata e sottoposti al bollo straordinario.

Ogni operazione è redatta in iscritto con indicazione della data e della sostanza del contratto.

La parte-figlia del foglio è consegnata dal banchiere o commerciante all'altro contraente, il quale è obbligato a rimborsare l'importo della tassa.

ART. 40. — Ciascuno dei foglietti di cui all'art. 35 e ciascun foglio dei libretti di che negli art. 36 e 39 non può servire che per un solo contratto.

Un solo contratto per ogni bollato.

Come tale è considerato quello, che, pur riguardando cose di specie diversa, riunisca i seguenti requisiti :

a) che sia intervenuto fra una sola parte venditrice e una sola parte compratrice ;

b) che abbia un solo termine di consegna e un solo termine di pagamento ;

c) che sia stato concluso nello stesso giorno.

ART. 41. — Quando la consegna dei titoli e valori non segua immediatamente alla conclusione del contratto, varranno i regolamenti di Borsa, e, in mancanza, gli usi di Borsa per determinare, agli effetti della tassa, la qualifica del contratto.

Contratti nuovi.

È da considerarsi come contratto nuovo, agli effetti della tassa, ogni rinnovazione ed ogni proroga di contratti.

ART. 42. — La consegna dei foglietti bollati indicati nell'art. 35, quando non segua al momento della conclusione del contratto deve effettuarsi non oltre il primo giorno non festivo posteriore alla conclusione del contratto stesso.

Consegna dei bollati.

La consegna all'ufficio postale, fatta colle norme che saranno stabilite nel regolamento, equivale alla consegna personale.

Le lettere, i telegrammi e ogni altro scritto rilasciato dalle parti in relazione ai contratti, pei quali sieno stati usati i foglietti bollati, sono esenti dalle tasse di bollo e registro, anche quando occorra di farne uso in via amministrativa o giudiziaria.

ART. 43. — Quando uno dei contraenti si trovi all'estero, la tassa dovuta sul contratto che si perfeziona in Italia, è corrisposta dal mediatore o contraente che risiede nel Regno, mediante l'uso dei foglietti bollati di cui all'art. 35.

Contratti all'Estero.

Il contratto perfezionato all'estero, secondo le leggi del luogo, ha efficacia giuridica nel Regno, purchè venga sottoposto alle tasse stabilite dalla presente legge, quand'anche sia stato convenuto di risolverlo col pagamento della sola differenza dei prezzi di Borsa.

Liquidazione
coattiva del
Sindacato
di Borsa.

ART. 44. — Per i contratti conclusi coll'intervento di mediatori iscritti ovvero tra essi ed altre persone, ovvero conchiusi col ministero di essi mediatori o delle persone indicate nell'art. 64 nel periodo quinquennale ivi accennato, quando la tassa sia stata debitamente soddisfatta, se una delle parti non esegue il contratto nel tempo stabilito, l'altra entro il termine prescritto dall'uso di Borsa, o, in difetto di esso, non oltre il secondo giorno non festivo dalla scadenza, può richiedere al Sindacato dei mediatori la liquidazione coattiva della operazione, purchè il contratto porti la firma della parte inadempiente.

Ove uno dei contraenti a termine, non consegna o spedisca al mediatore, regolarmente firmata, la parte del foglietto bollato da conservarsi dal mediatore, il Sindacato, a richiesta di quest'ultimo, ed in seguito a presentazione delle lettere e dei telegrammi, se ve ne sono, oppure, con la esibizione dei registri del richiedente, può invitare il contraente moroso, mediante lettera raccomandata, a consegnare al Sindacato il foglietto munito di firma. Nel caso che il contraente moroso, nel termine prefisso dal Sindacato, non aderisca all'invito, il Sindacato può procedere alla liquidazione coattiva dell'operazione.

Il Sindacato procede alla liquidazione eseguendo, ove occorra, a carico dell'inadempiente le necessarie operazioni di compra e vendita, e rilascia al richiedente un certificato del credito che risulta dalle medesime.

Alla liquidazione dei contratti contemplati dal presente articolo non si applica l'art. 69 del Codice di commercio (1).

Certificato di
credito per
Liquidazione
coattiva.

ART. 45. — Per i contratti contemplati nell'articolo precedente, la parte che ai sensi del precedente articolo ha ottenuto il certificato di credito, può farlo valere come titolo esecutivo a norma di quanto è disposto dagli art. 323 e 324 del Codice di comm. e 554 Codice di procedura civile (2).

Il presidente del tribunale o il pretore possono esonerare l'opponente dall'obbligo della cauzione prescritta dal citato art. 323 Codice di comm.

Dichiarazione
del Sindacato al
Tribunale per
insolvenze.

ART. 46. — Trascorsi tre giorni dalla notificazione del certificato di cui all'art. 44 all'inadempiente, senza che sia stato giustificato il pagamento delle differenze da parte dei debitori, il presidente del Sindacato deve trasmettere al presidente del tribunale la dichiarazione di questa sospensione di pagamenti, affinchè possa farsi luogo ai provvedimenti determinati dal libro III del Codice di commercio (relativo al fallimento).

Il presidente del Sindacato, o chi ne fa le veci, che omettono di fare

(1) L'art. 69 Cod. comm. riguarda la procedura per la vendita coattiva nei casi di inadempimento di un contratto a termine.

(2) Gli art. 323 e 324 Cod. comm. concernano l'esercizio dell'azione cambiaria e le eccezioni opponibili nei giudizi cambiari: l'art. 554 Cod. proc. civ. porta l'enumerazione dei titoli esecutivi.

questa dichiarazione, sono puniti coll'ammenda da lire 200 a lire 1000, estensibile a lire 2000 in caso di recidiva.

È applicabile anche al Sindacato dei mediatori il disposto dell'ultimo comma dell'art. 6.

ART. 47. — Le operazioni a termine sovra titoli di credito e valori, sono reputate atti di commercio.

I Contratti di Borsa sono contratti commerciali.

ART. 48. — Tutti coloro che, per professione abituale, operano in Borsa, o fanno per professione abituale atti di commercio aventi per oggetto le cose indicate nell'art. 34, devono conservare per due anni, dalla conclusione dei contratti e per ordine di data, le matrici dei foglietti consegnati o spediti, anche se riunite in libretti, e i foglietti ricevuti, come pure le bollette nei casi previsti dall'art. 42.

Tutti gli operatori, indicati nel comma precedente debbono permettere agli agenti finanziari di esaminare i menzionati documenti, nonchè le note, le lettere e qualsiasi altra carta che si riferisca ai corrispondenti contratti, insieme ai libri, la cui tenuta è obbligatoria a norma del Codice di commercio.

Ispezione agenti finanziari a documenti operatori Borsa.

Il rifiuto è accertato con le forme prescritte dall'art. 55, primo capoverso della legge sul bollo (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414.

È considerato come rifiuto a presentare i libri prescritti dal Codice di commercio, e costituisce perciò contravvenzione, la dichiarazione della mancanza dei libri medesimi.

Per procedere alle ispezioni o verifiche indicate nel secondo e nel terzo comma del presente articolo, gli agenti finanziari dovranno essere muniti di una speciale e personale autorizzazione dell'intendente di finanza portante la designazione dell'individuo od istituto ai quali l'ispezione si riferisce e dovranno limitare le loro investigazioni a quegli atti e scritti che si riferiscono ad operazioni di data anteriore di almeno sei mesi al giorno delle ispezioni.

ART. 49. — I contratti soggetti alla tassa stabilita dalla presente legge, come pure il certificato di liquidazione, di che all'art. 44, sono esenti da registro; e le relative quietanze, se scritte sullo stesso foglietto bollato che racchiude il contratto, non vanno soggette a tassa particolare, e, se scritte su foglio separato, sono considerate, agli effetti delle leggi sulle tasse di registro e bollo, quali ricevute ordinarie.

I contratti di Borsa esenti da tassa di Registro.

Il certificato di liquidazione dovrà essere rilasciato sulla carta da bollo prescritta per gli atti giudiziari avanti al magistrato competente per ragione di somma.

Alle contravvenzioni a questa disposizione si applica la legge sulle tasse di bollo.

Tassa per
contratti ad un
termine mag-
giore di 40
giorni.

ART. 50. — Ai contratti di riporto ed a termine, da chiunque fatti, contemplati nell'art. 34, ed alle relative rinnovazioni e proroghe, quando sono stipulati per un termine maggiore di quaranta giorni, non si applicano, nei rapporti della tassa, le disposizioni della presente legge, ma quelle delle leggi relative alla tassa sulle anticipazioni contro deposito o pegno (1).

Le parti contraenti sono solidariamente responsabili delle tasse e delle eventuali sopratasse.

Esercizio
dell'azione
giudiziaria per
i contratti
di Borsa.

ART. 51. — Non è ammessa alcuna azione in giudizio, nemmeno nei rapporti tra commissionario e committente, nè veruna liquidazione può eseguirsi dal Sindacato dei mediatori in dipendenza delle operazioni contemplate dalla presente legge se non viene previamente provato il soddisfacimento delle tasse ed ammende dovute, fermo sempre il disposto dell'articolo precedente.

Obbligo del
Segreto nelle
Ispezioni dei
documenti

ART. 52. — I funzionari dei Ministeri di agricoltura, industria e commercio, del tesoro e delle finanze, ai quali sieno demandate le ispezioni, di che alla presente legge, e gli altri funzionari che ne vengano a conoscere il risultato, devono serbare il segreto sulle notizie d'ogni natura, acquistate mediante tali ispezioni.

Gli agenti finanziari devono inoltre astenersi dal far uso di tali notizie nell'applicazione di tributi diversi dalle tasse stabilite con la presente legge, e dalla tassa sulle anticipazioni contro deposito o pegno.

Le infrazioni a queste disposizioni sono punite con l'ammenda da lire 100 a 200, salvo, quando ne sia il caso, l'applicazione delle maggiori pene comminate dal Codice penale per la violazione dei segreti d'ufficio, oltre al risarcimento dei danni. (Capo V, Tit. II cod. pen., art. 163).

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI PENALI.

Ammende
generali

ART. 53. — Sono puniti con l'ammenda da lire 100 a lire 1000 coloro che, non potendo entrare nei locali della Borsa, od essendone stati esclusi a termini degli art. 8 e 9 entrino in alcuna delle Borse del Regno.

Coloro che operano come mediatori in Borsa, senza avere ottenuto l'iscrizione nel ruolo di cui all'art. 21, sono puniti con l'ammenda da lire 500 a lire 1500.

Pene pecuniarie
e sospensioni ai
mediatori

ART. 54. — I mediatori iscritti che contravvengano al divieto del 1.^o comma dell'art. 24, o che rilascino ricevute di saldo a debitori i quali non abbiano pagato che una parte del loro debito, senza che nelle ricevute

(1) Legge 7 aprile 1898 n. 116 e Regolam. 27 aprile 1899 n. 164.

medesime sia fatta menzione di quest'ultima circostanza, sono puniti coll'ammenda da lire 1000 a lire 3000 e colla sospensione dall'esercizio della professione di mediatore fino a sei mesi.

ART. 55. — Sono puniti con pena pecuniaria estensibile a lire 1000 e colla sospensione dall'esercizio sino a tre mesi, i mediatori iscritti:

Pene pecuniarie e sospensioni ai mediatori..

1.º che omettano di fare le dichiarazioni per l'accertamento dei corsi; o non le facciano nei modi e termini prescritti dall'art. 29;

2.º che continuino ad esercitare la loro professione in Borsa prima di avere integrata la cauzione, mancata o divenuta per qualsiasi cagione insufficiente;

3.º che non osservino, nella tenuta dei loro libri, le disposizioni del Codice di commercio;

4.º che ricusino di presentare i loro libri all'autorità giudiziaria, ovvero alle autorità di Borsa o ai funzionari di cui agli art. 2 e 30;

5.º coloro che contrattino con persone escluse dalle Borse.

ART. 56. — Le pene comminate agli art. 53, 54 e 55 sono applicate ai contravventori dalla Deputazione di Borsa. Contro le decisioni di questa è ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria.

Applicazione delle pene pecuniarie e delle sospensioni.

Nei casi più gravi, è in facoltà della Deputazione di Borsa di rinviare gli atti a detta autorità, sospendendo intanto il mediatore dalle sue funzioni per tutta la durata del procedimento penale.

Le penalità stabilite nei precedenti articoli si applicano senza pregiudizio di quelle maggiori che fossero comminate dal Codice penale.

ART. 57. — Il mediatore che venga a trovarsi nelle condizioni previste dai numeri 1 e 2 dell'art. 8, e 2 dell'art. 9, ovvero quando perda alcuno dei requisiti indicati ai numeri 2 e 3 dell'art. 22 e 2 dell'art. 23, viene cancellato dal ruolo a cura della Deputazione; nè vi può essere più reinscritto.

Cancellazione dal Ruolo dei mediatori.

ART. 58. — Ogni contravvenzione agli art. 36 a 44 incluso è punita coll'ammenda di lire 10.

Ammende per le contravvenzioni alle tasse per i contratti di Borsa.

Quest'ammenda, nei contratti stipulati direttamente tra i contraenti, è dovuta in solido da costoro e, nei contratti conchiusi a mezzo di mediatore iscritto, è dovuta dal mediatore, in solido col contraente che ha accettato, come prova del contratto, foglietti non bollati ai termini della presente legge. Per l'inosservanza delle disposizioni dell'art. 30, l'ammenda è dovuta dal banchiere, o da chiunque faccia abitualmente atti di commercio in solido con l'altro contraente.

Il mediatore ed ogni altro contraente, compresi quelli che fanno commercio abituale delle cose di cui all'art. 34, quando abbiano da parte loro adempiuto alle prescrizioni della legge, ma non abbiano ottenuto dall'altro contraente lo scambio del foglietto bollato, sono esonerati dalla sanzione

dell'ammenda, quando provino agli agenti dell'Amministrazione finanziaria di avere invitato l'altra parte all'adempimento.

È parimente punita con l'ammenda di lire 10 la infrazione al disposto dell'art. 48, 1° comma, per ogni matrice e per ogni foglietto che non sia stato conservato per un intero biennio.

Oltre l'ammenda, deve sempre pagarsi anche la tassa o il supplemento di essa, se non risulti soddisfatta.

Ogni volta che venga rifiutata l'ispezione di che all'art. 48, è applicabile l'ammenda di lire 100.

Esclusione dalle
Borse.

ART. 59. — Coloro ai quali in un periodo non maggiore di un anno siano state successivamente accertate più di tre delle contravvenzioni indicate nell'articolo precedente, sono inoltre puniti con la esclusione dalle Borse del Regno per un tempo non minore di un mese e non maggiore di un anno.

Multe ai funzio-
nari ed alle
Autorità
di Borsa.

ART. 60. — I funzionari giudiziari e le autorità di Borsa che abbiano impartiti provvedimenti, in ordine a contratti in contravvenzione alla presente legge, incorrono, in proprio, per ciascuno di questi contratti, nell'ammenda di lire 10, oltre la responsabilità solidale, coi mediatori iscritti e coi contraenti, per le tasse e le ammende ad essi applicabili.

In questi casi i funzionari e le autorità di Borsa preindicati devono denunciare i contravventori all'ufficio di registro della sede della Borsa, astenendosi da qualsiasi provvedimento fino a che sia stata presentata la quietanza delle tasse e sovrattasse rilasciate dall'ufficio competente.

Decisione delle
contravvenzioni

ART. 61. — Le contravvenzioni e controversie che si riferiscono alle disposizioni degli art. 34 a 42 incluso, 47, 48, 52 e 60 sono decise dall'autorità amministrativa. Contro le decisioni di questa è ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria.

L'azione penale per le contravvenzioni agli articoli citati nel precedente comma, si prescrive col decorso di due anni, dal giorno della commessa contravvenzione.

ART. 62. — Le disposizioni del precedente articolo sono applicabili alle persone indicate nell'art. 64, quando operino in Borsa nel quinquennio ivi accennato.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Trattamento
degli Agenti di
cambio iscritti
prima di questa
Legge.

ART. 63. — Gli agenti di cambio iscritti nel ruolo anteriormente all'attuazione della presente legge, conservano l'ufficio ancorchè non posseggano tutti i requisiti prescritti dall'art. 22; dovranno però aumentare la cauzione già prestata fino alla somma stabilita a norma del numero 5

del medesimo articolo. Entro un anno dall'attuazione della presente legge, la cauzione di ciascun agente di cambio dev'essere aumentata fino a raggiungere almeno la metà dell'importo totale prescritto dalla presente legge. La rimanente metà dovrà essere prestata entro tre anni successivi e in rate uguali annuali.

Gli agenti di cambio anzidetti potranno, entro un anno dall'attuazione della presente legge, unirsi in società in nome collettivo per l'esercizio sotto una ragione sociale. Soltanto tre potranno essere soci e i soli nomi di questi potranno figurare nella ragione sociale.

Alla Società di agenti di cambio non è permessa l'assunzione di rappresentanti.

La cauzione potrà essere unica; nel termine di un anno dall'andata in vigore della legge, dovrà essere portata all'ammontare totale prescritto per ciascuna Borsa.

ART. 64. — Nonostante il disposto dell'art. 17, le Camere di commercio potranno ammettere a negoziare alle grida per un periodo di cinque anni prossimi entro il recinto a ciò destinato, quelle persone che, esercitando la professione di banchiere, di commissionario o di cambiavalute, avessero fatto uso di tale facoltà prima del 15 maggio 1908, a condizione che esse posseggano i requisiti indicati ai numeri 2 e 3 dell'art. 22 e prestino la cauzione attualmente richiesta per gli agenti di cambio dal regolamento della Borsa di cui trattasi, salvo l'obbligo di aumentarla nei termini indicati dal precedente articolo e di pagare le tasse imposte con questa legge per contratti stipulati con l'intervento degli agenti di cambio.

Ammissione alle grida di operatori non Agenti di Cambio.

La cauzione deve essere prestata nei modi prescritti dall'art. 25 per la cauzione degli agenti di cambio ed è sottoposta ai vincoli di cui all'art. 28.

Le persone indicate al primo comma del presente articolo debbono fare le dichiarazioni indicate all'art. 29, presentare i loro libri ai termini degli art. 30 e 48, e sono soggette alle sanzioni corrispondentemente comminate dagli articoli 54 e 55.

Il termine di cinque anni dianzi fissato potrà essere prorogato per un eguale periodo di tempo.

Le deliberazioni della Camera di commercio per l'ammissione e per la proroga dovranno essere prese a maggioranza assoluta e coll'intervento dei due terzi dei membri assegnati a ciascuna Camera di commercio e previo parere della Deputazione di Borsa.

ART. 65. — Le persone che intendono usufruire della disposizione contenuta nel precedente articolo devono farne domanda alla competente Camera di commercio, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, comprovando il concorso dei requisiti occorrenti.

Domanda per tale ammissione.

La durata della frequenza del recinto dovrà risultare da un attestato del Sindacato di Borsa.

Entrata in vigore
di questa legge
e relativo rego-
lamento d'appli-
cazione

ART. 66. — La presente legge entrerà in vigore il novantesimo giorno dalla sua pubblicazione.

Entro detto termine saranno stabilite le norme necessarie per la sua esecuzione mediante regolamento da approvarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

Coll'entrata in vigore della presente legge restano abrogate le disposizioni del titolo II del regolamento approvato col Regio decreto 27 dicembre 1882, n. 1139, non che ogni altra contraria disposizione.


Regol. di Borsa
delle Camere di
Commercio.

ART. 67. — Entro tre mesi dalla pubblicazione del regolamento di cui all'articolo precedente, le Camere di commercio devono sottoporre all'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, il regolamento speciale delle Borse esistenti nella loro circoscrizione.

Finchè non saranno approvati detti regolamenti, restano in vigore gli attuali, in quanto non siano contrari alle disposizioni della presente legge.

Agenti di Cam-
bio accreditati
al D. P.

ART. 68. — Nulla è innovato alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti anteriori rispetto ai mediatori accreditati presso l'Amministrazione del debito pubblico per quanto riguarda le operazioni dai medesimi compiute in tale loro qualità.



PREZZO : LIRE DUE

BIBLIOTECA STORICA



INV. 55758